

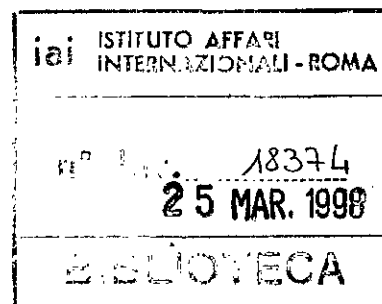
IL GOVERNO DELLA MONETA UNICA E LA REALTÁ' GIURIDICA ITALIANA

Istituto affari internazionali (IAI)

Banca Toscana

Firenze, 9/II/1998

- a. Programma
- 1. "Il processo di integrazione europea e la moneta unica"/ Gianni Bonvicini
- 2. "Aspetti istituzionali del governo della moneta unica"/ Natalino Ronzitti
- 3. "Il quadro giuridico dell'euro nei regolamenti del Consiglio dell'Unione europea"/ Chiara Zilioli
- 4. "La moneta unica nell'esperienza giuridica tedesca"/ Michael Bothe
- 5. "Legge n. 433, 17 dicembre 1997 "Delega al Governo per l'introduzione dell'Euro"





Istituto Affari Internazionali



BANCA TOSCANA

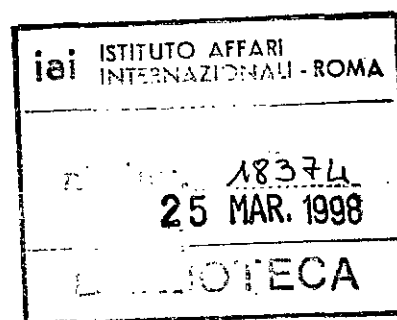
2

INVITO

*IL GOVERNO
DELLA MONETA UNICA
E LA REALTÀ GIURIDICA
ITALIANA*

in collaborazione con la
Commissione Europea
e il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Firenze, 9 Febbraio 1998
Auditorium Banca Toscana
Via Panciatichi



R.S.V.P.
Segreteria Banca Toscana
Tel. (055) 4391461/413
Fax (055) 4379036

Segreteria IAI
Tel. (06) 3224360
Fax (06) 3224363

L'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria postula un approfondito esame delle disposizioni che regoleranno il funzionamento della futura moneta unica europea e una valutazione degli adempimenti italiani che si rendono necessari.

Una riflessione sull'esperienza giuridica tedesca induce ad una opportuna comparazione dei provvedimenti adottati nei due ordinamenti per l'introduzione dell'Euro.

Programma

- 9,45 **Introduzione ai lavori**
Fabio Merusi,
 Presidente della Banca Toscana
Roberto Pinza,
 Sottosegretario di Stato,
 Ministero del Tesoro
- 10,00 **Il processo di integrazione europea e la Moneta Unica alla luce degli orientamenti di politica economica dei Paesi membri**
 Relatore: *Gianni Bonvicini,*
 Direttore IAI, Roma
 Interventi: *Pier Carlo Padoan,*
 Università "La Sapienza" di Roma, IAI
Ciro Schioppa,
 Banca d'Italia, Roma
- 11,00 **Coffee break**
- 11,30 **Le disposizioni di Maastricht sul governo della Moneta Unica**
 Relatore: *Natalino Ronzitti,*
 Università Luiss, IAI, Roma
 Interventi: *Giorgio Gaia,*
 Università di Firenze
Gian Luigi Tosato,
 Università "La Sapienza" di Roma
- 12,30 **Il quadro giuridico dell'Euro nei regolamenti del Consiglio**
 Relatore: *Chiara Zilioli,*
 Istituto Monetario Europeo,
 Francoforte

- Interventi: *Paolo de Caterini,*
 Università Luiss, Roma
Antonio Tizzano,
 Università "La Sapienza" di Roma
- 13,30 **Lunch**
- 14,45 **Moneta Unica e adempimenti legislativi italiani**
 Relatore: *Paolo Ferro Luzzi,*
 Università "La Sapienza" di Roma
 Interventi: *Marcello Clarich,*
 Università di Siena
Paolo Zamboni,
 Banca d'Italia
- 15,45 **La Moneta Unica nell'esperienza giuridica tedesca**
 Relatore: *Michael Bothe,*
 Università di Francoforte
 Interventi: *Giorgio Sacerdoti,*
 Università Bocconi di Milano
Fausto Pocar,
 Università Statale di Milano
- 16,45 **Coffee break**
- 17,00 **Conclusioni**
Andrea Giardina,
 Università "La Sapienza" di Roma
- 17,30 **Chiusura dei lavori**



IAI



BANCA TOSCANA

in collaborazione con
la Commissione Europea e
il Consiglio Nazionale delle Ricerche

**IL GOVERNO
DELLA MONETA UNICA
E LA REALTÀ
GIURIDICA ITALIANA**

**Il processo di integrazione europea
e la Moneta Unica**

di Gianni Bonvicini

Firenze, 9 febbraio 1998

Solo un paio di anni fa nessuno avrebbe scommesso sulla moneta unica europea.

Eppure il progetto dell'Euro viene da lontano e la sua storia affonda le radici nella filosofia politica che nel giro di poco più di quaranta anni ci ha portato dalla Ceca e dalla Cee fino all'Unione europea. L'Euro può essere considerato il coronamento del progetto neofunzionalista, di monnetiana memoria, che attraverso una progressiva messa in comune di settori dell'attività economica nazionale, dall'agricoltura all'acciaio, dal commercio ai fondi strutturali, è arrivato finalmente alle soglie di quello "spill-over effect", che dal campo strettamente economico dell'integrazione sembra forzare gli europei ad affrontare la questione centrale del "governo" dell'economia, nella sua accezione più ampia di governo politico. La moneta non è che il simbolo, "il velo" come si diceva nei vecchi testi di economia, di una realtà strutturale che richiede capacità di governo.

In realtà, la data del 1° gennaio 1999 non rappresenta altro che l'ultimo tentativo dei governanti europei in questa direzione. Già con il Piano Werner del 1970 (che aveva preceduto lo shock monetario dell'agosto 1971 provocato dalla fine di Bretton Woods e che quindi in origine non si poneva l'obiettivo della "difesa" dall'influenza negativa del dollaro) si era cercato di sviluppare ulteriormente il cammino "neofunzionalista" della vecchia Comunità verso il raggiungimento dell'Unione economica e monetaria. Ma sarà proprio la crisi del dollaro e la successiva breve vita del "serpente monetario europeo", minato dalla volatilità dei cambi, a mettere fine al primo tentativo che aveva fissato come data il 1980 per il raggiungimento della completa Unione economica e monetaria.

La storia è ripresa, ma con minori ambizioni iniziali (senza indicazione di date o obiettivi certi), con il varo dello Sme; progetto contrastato, è bene ricordarlo, dalle Banche Centrali. Malgrado ciò lo Sme, una volta avviato, ha permesso di sperimentare, fra alti e bassi, i meccanismi di disciplina monetaria necessari a comprendere ed individuare le variabili macroeconomiche indispensabili per avviare progetti di maggiore respiro nel campo dell'integrazione economica.

Ma la vera premessa al varo dell'Euro è stata la decisione di completare il mercato interno europeo attraverso la prima riforma del vecchio Trattato di Roma, l'Atto Unico Europeo del 1986, e la fissazione della data del 1° gennaio 1993 per il raggiungimento di tale obiettivo; obiettivo apparentemente estraneo alla cooperazione monetaria allora in vigore (lo Sme).

In realtà esso ha posto le basi reali per l'elaborazione del piano dell'Euro, varato dal Comitato Delors (cui partecipavano i banchieri centrali) nel 1988 e avviato concretamente nella sua prima fase di sviluppo già nel 1990, alla vigilia della Conferenza Intergovernativa che condurrà al Trattato di Maastricht e all'inserimento in esso delle altre due fasi, compresa quella finale a cui ci stiamo ora avvicinando. Ma oltre alla precisazione delle date, il Trattato di Maastricht ha dato un'indicazione estremamente precisa delle procedure e dei meccanismi istituzionali che dovevano accompagnare il processo di raggiungimento dell'Euro il 1° gennaio 1999, mentre è stato un po' più vago sul dopo, tanto che si è dovuto inventare il "Patto di Stabilità e di Crescita", approvato in via definitiva da Amsterdam nel giugno 1997. Ma in

generale, l'impianto istituzionale attorno all'Euro può essere giudicato come molto efficace e sofisticato, tanto da averci portato, contro le aspettative di molti, alla vigilia della decisione finale.

* * *

Questi brevissimi cenni storici vogliono dimostrare la solidità concettuale e la serietà tecnica con cui è stata condotta l'intera operazione Euro. Se, tanto per fare un esempio, si confronta questa specifica sezione del Trattato di Maastricht e del Protocollo allegato relativo alla Banca Centrale Europea, con la sezione relativa alla Politica Estera e di Sicurezza Europea (Pesc, Titolo V°) e l'allegata Dichiarazione sull'Ueo, si potrà subito notare l'abisso e la distanza, in termini di maturazione tematica e di complessità e perfezione istituzionale, fra la parte Euro e la parte Pesc.

Naturalmente, alla fine, la decisione del maggio di quest'anno sarà ancora una volta essenzialmente politica, come lo fu quella relativa allo Sme del 1979. Ma questa volta lo spazio di manovra sarà molto più limitato, sia perché esistono i criteri "oggettivi" su cui fondare il giudizio di adesione all'Euro, sia perché vi sono delle procedure di voto a maggioranza qualificata da rispettare (e quindi il voto contrario di un solo Paese non potrà bloccare la decisione), sia, infine, perché il meccanismo messo in moto nel corso delle prime due fasi ha raggiunto una forza inerziale tale da rendere problematici eventuali ripensamenti. Quasi tutti sono infatti d'accordo nel giudicare che anche il solo rinvio della data di inizio significherebbe l'abbandono e la fine del progetto.

I governi degli stati membri si comportano, tuttavia, come se ci si trovasse all'inizio del lungo cammino sulla strada dell'Euro e non alla fine, quando i giochi sono quasi già tutti esauriti. Aiutati da una cattiva stampa e dalle forze che in Europa e nel Mondo si oppongono al progetto dell'Euro, i responsabili politici europei ripropongono con insistente pervicacia i dubbi, i sospetti e gli stereotipi che hanno contraddistinto questa lunga fase di avvicinamento all'Euro. Lo sta sperimentando quasi ogni giorno il nostro Paese.

La spiegazione più plausibile di questo comportamento apparentemente privo di "razionalità", viste le chiare prescrizioni del Trattato di Maastricht e i numerosissimi esami e verifiche fino ad oggi fatte, sta nella profonda disaffezione e diffuso scetticismo con cui l'opinione pubblica dei vari paesi candidati all'Euro (tranne, per il momento, quella italiana) si sta predisponendo al grande evento.

In poche altre occasioni del passato, un'operazione "elitaria" dei governanti europei ha suscitato un così basso entusiasmo nella gente. La mancanza di prospettive ideali nel lungo termine in alternativa alla riconosciuta assenza di vantaggi concreti a breve, ha reso arido un progetto, che come vedremo ha invece un grande significato positivo. Si usa dire, a questo proposito, che quest'Euro nasce senza anima.

Ed in gran parte è vero: i criteri macroeconomici di convergenza di Maastricht sono divenuti nelle argomentazioni di molti leader politici europei, ma soprattutto della Germania, una specie di "sostituto ideologico" rispetto ai valori profondi del processo di integrazione

europea. E lo stesso Euro ne esce malamente, come il frutto di una grande operazione di "mercanti" e di banchieri; un progetto tecnocratico e, quindi, per definizione lontano dagli interessi del normale cittadino.

Né ha aiutato molto a sottrarci a questa percezione, una campagna di stampa ufficiale piena di promesse astratte e scarsamente comprensibili per il pubblico normale. Pubblico, che è bene ricordare, ha invece sperimentato direttamente la durezza dell'applicazione dei criteri di convergenza e ha legato, senza tante sottigliezze, disoccupazione e deflazione all'obiettivo dell'Euro. Dire che tutti staremo meglio "dopo" è davvero troppo poco.

Non vi è quindi dubbio che il compito delle elite politiche sia tutto in salita. Anche perché si è fatta strada l'idea che l'Europa non funzioni bene neppure in altri settori di attività, a cominciare da quella politica estera e di sicurezza che nell'immaginario collettivo doveva portarci ad essere potenza pacificatrice nelle aree di crisi che ci circondano e che, invece, dalla Bosnia all'Algeria, rimandano segnali di "impotenza" e di divisione interna. E' questo un legame "trasversale" che lega la Pesc all'Euro e che contribuisce ad indebolire ulteriormente la percezione della validità di quest'ultimo progetto.

* * *

Come si possono quindi tranquillizzare opinioni pubbliche ormai lontane dall'Idea di Europa? E' una questione che i governi tardano ad affrontare con la dovuta attenzione. Essi sono molto più impegnati nella corsa a fare parte a tutti i costi del Club, piuttosto che trovare le ragioni politiche ed economiche con cui "vendere" il passaggio all'Euro.

Questa corsa al Club è un altro aspetto paradossale della vicenda dell'Euro, soprattutto se messa in relazione con la freddezza dell'opinione pubblica; perfino paesi che volontariamente hanno deciso di stare inizialmente ai margini dell'Euro, come la Gran Bretagna, hanno usato ogni possibile pressione per fare parte del Consiglio dell'Euro (o Euro-X) previsto, fra il resto, dall'art. 109K ove si definiscono senza incertezze i limiti di partecipazione degli "stati membri in deroga", a cominciare dalla sospensione del diritto di voto nelle riunioni del Consiglio dell'Euro (art. 109K, 5). Fra il resto lo stato membro in deroga e la sua banca centrale sono esclusi "dai diritti e dagli obblighi" nel quadro del Sistema delle Banche Centrali (SEBC) e, quindi, della stessa BCE (art. 109K, 3).

Questo evidente desiderio di non perdere il contatto con il gruppo di testa è in contraddizione con la supposta ostilità di quei Paesi nei confronti dell'Euro. E' tuttavia anche questo un segnale importante del profondo significato politico dell'avvio dell'Euro ed è da questa constatazione che dovrebbe cominciare quella operazione di rivalutazione complessiva dell'integrazione economica e monetaria che non ha nulla di "tecnico", ma che, al contrario, apre la strada allo "spill-over" verso l'integrazione politica.

A confondere le acque sulla questione della "tecnicità" o meno del passaggio all'Euro ha contribuito non poco il ruolo preponderante attribuito dal Trattato di Maastricht alla Banca Centrale Europea, cui è da aggiungere l'insistenza tedesca a proteggere la sua indipendenza da indesiderabili influenze politiche. Non vi è dubbio che l'argomentazione abbia una sua

validità, anche se va detto che storicamente l'autonomia della Banca nasce dalla difficile creazione dello stato federale nel dopoguerra e dalla debolezza dei governi dell'epoca, alle prese con la ricostruzione della loro stessa credibilità politica uscita distrutta dalla guerra. L'affidarsi ad una forte banca centrale era l'unica possibilità per potere ricreare un equilibrio fra organi dello stato e per rafforzare il ruolo del governo federale.

L'argomentazione, in un contesto storico radicalmente diverso, vale parzialmente anche per l'Unione Europea e per l'Euro. Anche nell'Unione Europea di oggi ci troviamo di fronte ad un "vacuum" di potere politico, dal momento che l'attuale Ecofin e la Commissione non hanno gli strumenti né i poteri per erigersi a governo dell'Euro. Di fronte a tale debolezza del quadro istituzionale e politico non è illogico "caricare" la Banca Centrale Europea della esclusiva responsabilità nella gestione della politica monetaria.

* * *

Ma quali orientamenti vorrà seguire la BCE nel varo della politica monetaria dell'Euro? Gli esperti si aspettano una politica monetaria restrittiva, forse in misura maggiore di quanto non richieda la situazione economica del momento. Soprattutto se questa, a considerare i più recenti dati della Commissione, tenderà nel 1998 a confermare l'aumento della crescita già manifestatosi nel 1997. Va poi considerato che il rigore di bilancio, previsto dal Patto di stabilità e crescita concordato ad Amsterdam, non potrà essere rimesso in discussione dagli stati membri dell'Euro.

Politica monetaria restrittiva, tassi probabilmente tendenti all'insù e stretta disciplina di bilancio provocheranno una serie di conseguenze economiche nel breve termine, fra cui una maggiore competizione fra le imprese europee con abbassamento dei costi di produzione ed espulsione ulteriore di manodopera. Neppure la crescita prevista porterà grandi vantaggi, poiché essa è più lenta per le economie grandi, mentre rischia di surriscaldare quelle piccole, creando divergenze fra i paesi membri dell'Euro.

Chi gestirà queste divergenze? Come si farà fronte ad un'eventuale ulteriore disoccupazione, in attesa che la ristrutturazione delle imprese europee, sopravvissute agli shock dell'unificazione monetaria, rilanci la competitività internazionale dell'Unione, evento di lungo termine che tutti si aspettano come conseguenza dell'introduzione dell'Euro?

Ma più in generale ci si chiede come si potrà fare politica monetaria senza armonizzare le politiche fiscali nazionali, senza rendere più trasparenti i regimi di protezione sociale, senza politiche del lavoro più flessibili. E' evidente che la risposta non sta nel ruolo della BCE, ma altrove, in quello che il ministro Ciampi, senza tanti giri di parole, definisce come "organo di politica economica con autorità politica".

In assenza di questo governo dell'economia non è azzardato pensare che la politica monetaria della BCE ci porti poco lontani, con rischi elevati di frammentazione dei mercati e di crescenti divergenze fra i sistemi economici nazionali. D'altronde è possibile pensare che sia nello stesso interesse della BCE evitare di "caricare" tutta la responsabilità del successo o insuccesso dell'Euro sulle proprie spalle e sullo strumento della sola politica monetaria e

che quindi, una volta raggiunto il risultato di "ingabbiare" le politiche monetarie nazionali in quella europea, nasca spontanea la richiesta di un interlocutore politico "credibile" (qui forse sta il problema vero, quello di un potere politico legittimo ed efficace).

D'altronde, come abbiamo avuto modo di ricordare più sopra, è la stessa tecnica neofunzionalista a prospettare lo "spill-over" finale nel campo delle istituzioni politiche. L'Euro rappresenta proprio il passaggio verso questo stadio finale. A spiegarcelo non è solo la vicenda economica e monetaria che ci ha portato all'Euro, ma il significato più ampio che la moneta unica finirà per assumere nel disegno dell'integrazione politica dell'Europa.

* * *

Se, infatti, le conseguenze economiche sono state largamente esaminate, non si può dire altrettanto per quelle politiche generali, che si legano trasversalmente alla presenza dell'Euro.

La prima conseguenza è che con l'Euro già si prefigura quell'Unione a "cooperazione rafforzata" che il Trattato di Amsterdam ha cercato faticosamente di mettere a punto sia nel primo pilastro comunitario (art. 5a) sia nel terzo relativo agli affari interni e alla giustizia (art. K 12-17). Il Trattato di Maastricht, con il suo piano a tappe verso l'Unione economica e monetaria, e con l'ultima tappa riservata ai paesi del Club dell'Euro, cui spettano procedure e organismi propri ed autonomi, ha di fatto già fissato le regole di base della cooperazione rafforzata.

Ciò ha almeno due conseguenze politiche "forti".

Innanzitutto si dà vita ad un "Consiglio di amministrazione" che avrà non solo carattere economico, ma politico. Difficile credere che chi farà parte dell'Euro non farà anche la parte del leone nella costruzione dell'Unione politica. Nessuno potrà negare la piena legittimità dei Paesi dell'Euro ad avanzare da soli anche sul terreno dell'integrazione politica. Questa semplice prospettiva faciliterà il varo del governo politico dell'economia richiesto da Ciampi e la sua vocazione ad occuparsi anche di altri aspetti dell'integrazione.

In secondo luogo il Club Euro renderà praticabile il disegno di un'Unione allargata a 20 o più membri, nel senso di consentire il massiccio inserimento di paesi strutturalmente molto più deboli dei partecipanti all'Euro, senza per questo vanificare gli sforzi del Gruppo di testa di avanzare più rapidamente nell'integrazione. Senza questo Gruppo di testa, l'allargamento rischierebbe di diluire l'Unione in una cornice multilaterale priva di reali contenuti politici ed economici. Anche in questo caso la strategia di allargamento dell'Unione dovrà essere guidata e controllata da un governo politico in grado di evitare fratture e discriminazioni troppo nette sia nei confronti del Gruppo di testa che in quello dei nuovi aderenti.

La seconda conseguenza della nascita dell'Euro riguarda il rafforzamento del ruolo internazionale dell'Unione. E' ovvio che il rapporto Dollaro-Euro costituirà la questione centrale dei prossimi anni, almeno nel campo della politica monetaria. Ma è altrettanto facile

intuire che gli effetti di determinate decisioni in campo monetario si rifletteranno anche sulle politiche commerciali, finanziarie ed affini, unendo di fatto l'intera politica economica esterna dell'Unione.

Da qui agli aspetti più generali dei rapporti politici fra Stati Uniti ed Europa il passo è estremamente breve. Questa trasversalità degli effetti, dal monetario all'economico, al politico e perfino al settore della sicurezza, è la diretta conseguenza della progressiva diffusione nella prassi, oltre che nella teoria, del concetto di sicurezza globale, come saldatura delle politiche economiche, diplomatiche e militari nella gestione delle relazioni internazionali.

A ciò va aggiunta inoltre la constatazione che le questioni economiche hanno oggi assunto un posto di primissimo piano nella lista delle priorità e nelle azioni dei governi occidentali, fino a trasformarle in questioni di sicurezza nazionale (dottrina Tarnoff). Va portata ad esempio la decisione del Presidente americano di avere voluto creare un National Economic Council accanto al tradizionale National Security Council. Per l'Unione, fin dall'inizio considerata essenzialmente un "Civilian Power", il traguardo dell'Euro rappresenta un elemento decisivo sulla strada del rafforzamento delle politiche economiche interne ed esterne e mette quindi ancora in maggiore risalto quel ruolo di potenza economica da utilizzare a fini di stabilità interna ed esterna. Tale proiezione di stabilità ha implicazione forti anche nel campo della sicurezza comune.

In quest'ottica, in definitiva, l'Euro assume il significato di fattore primario di sicurezza per l'Unione e di strumento per l'assunzione di nuove responsabilità nella gestione degli affari internazionali. Ed è ovvio che questo nuovo fattore dovrà essere governato e gestito con responsabilità ed efficacia politica: anche questo aspetto spinge a richiedere un governo politico dell'Euro.

Se queste considerazioni hanno un fondamento, allora è anche più chiara la strada che i governanti europei dovranno imboccare per riguadagnare il sostegno di un'opinione pubblica ormai disamorata dalla mancanza di progetti mobilitanti ed erroneamente deviata verso una simbologia dell'Euro ad un tempo troppo retorica e troppo tecnica. La mancanza di coraggio nello spiegare il vero carattere dell'Euro, dovuta al timore dei veti incrociati provenienti dai governi più tiepidi in tema di integrazione, ha contribuito a svuotare il progetto dell'Euro del suo significato autenticamente rivoluzionario, cioè di ultimo passaggio verso il governo politico dell'Europa e di completamento quindi del processo di integrazione economica in vista di quella politica.

Senza la forza di questa utopia-progetto si rischia di limitare e perfino vanificare il potenziale dell'Euro, di uno dei maggiori avvenimenti europei di questi ultimi anni.

BIBLIOTECA	
no inv.	25 MAR. 1998
18374	
iai ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI - ROMA	



LAI



BANCA TOSCANA

in collaborazione con
la Commissione Europea e
il Consiglio Nazionale delle Ricerche

***IL GOVERNO
DELLA MONETA UNICA
E LA REALTÀ
GIURIDICA ITALIANA***

**Aspetti istituzionali del governo
della moneta europea**

di Natalino Ronzitti

Firenze, 9 febbraio 1998

ASPETTI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO DELLA MONETA EUROPEA
di
NATALINO RONZITTI

1. Le disposizioni aventi ad oggetto la moneta unica si trovano tanto nel Trattato CE (nella versione emendata dal Trattato di Maastricht) quanto in taluni protocolli annessi al Trattato di Maastricht: in particolare il Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE).

Il Trattato CE contiene innanzitutto un nucleo fondamentale di disposizioni tra i Principi. L'unione economica e monetaria figura tra i fini previsti dal Trattato (art. 2) per il cui perseguimento sono fissate le azioni stabilite dall'art. 3A, tra cui quelle fissate nel par. 2, e cioè l'introduzione della moneta unica e la conduzione di una politica monetaria e del cambio uniche. Tali azioni non sono fine a se stesse, ma hanno l'obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi, che è l'obiettivo primario e prioritario, come si evince dal tenore dell'art. 3A. Gli organi di governo della moneta unica, SEBC e BCE, sono menzionati nel successivo art. 4A. Tale articolo non classifica la BCE e il SEBC tra le "istituzioni" della Comunità e precisa come i due organi, in ossequio al principio di legalità, debbono agire nei limiti dei poteri conferiti dal Trattato CE e dallo statuto relativo ai due organismi, che ne disciplina, tra le altre cose, la struttura.

Disposizioni puntuali in materia di moneta unica si trovano nel titolo VI del Trattato CE, relativo alla politica economica e monetaria e, in particolare nel Capo 2, che ha per oggetto la politica monetaria. Le

3 e trovano poi un loro piu' preciso dettaglio nello statuto.

Di rilievo e' che le disposizioni ora menzionate non esauriscono il tema "governo della moneta unica" contenuto nel Trattato CE. Ad es. le disposizioni in materia di controllo sulla legittimita' degli atti sono state opportunamente emendate per includere i necessari riferimenti alla BCE. Occorre inoltre ricordare le prerogative che sono attribuite al Consiglio europeo nonche' l'art. N del Trattato sull'Unione Europea ove si dovesse procedere a modifiche istituzionali nel settore monetario. In tal caso deve essere consultata obbligatoriamente anche la BCE. L' "instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica" figura altresì tra gli obiettivi fissati dal Trattato sull'Unione Europea nell'art. B.

Il quadro delle disposizioni deve essere completato con l'aggiunta dei protocolli annessi al Trattato di Maastricht. Oltre al già ricordato Protocollo sullo statuto del SEBC e BCE, occorre menzionare il Protocollo sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria che stabilisce il carattere irreversibile del passaggio alla terza fase (cioe' l'adozione della moneta unica) e impone agli Stati membri di non porre il veto e impedire tale passaggio. Inoltre i Protocolli che dettagliano le disposizioni 104C e 109J del Trattato CE aventi ad oggetto, rispettivamente, i disavanzi eccessivi e ai criteri di convergenza (Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'art. 109J del Trattato CE). Vi sono poi due Protocolli relativi alla posizione di Danimarca e Regno Unito. Essi dettano disposizioni particolari per questi Stati, che hanno dichiarato di non voler procedere insieme agli altri membri nel cammino verso la moneta unica.

Il governo della moneta unica sara' da noi esaminato prendendo in considerazione la situazione che si determinera' a partire dal 1 gennaio 1999, quindi a

partire dalla terza ed ultima fase di completamento dell'unione monetaria, quando sara' fissato irrevocabilmente il tasso di conversione tra monete nazionali e moneta unica. Non saranno quindi esaminati gli organi, come l'IME, che hanno natura provvisoria, essendo destinati a scomparire con l'introduzione della moneta unica.

La terza fase inizia, a norma dell'art. 109J.4, il 1 gennaio 1999, non essendo stata fissata una data anteriore. Solo gli Stati che soddisfino i requisiti stabiliti dall'art. 109J.1 Trattato CE potranno aderire alla moneta unica. Gli altri ne rimarranno fuori (Stati con deroga) insieme a quelli (Danimarca e Regno Unito) cui separati protocolli annettono uno status particolare. Taluno si e' chiesto se le disposizioni relative alla terza fase abbiano "effetto diretto" e ha risposto negativamente (Sideek, 8-9). Piu' pertinente e' invece il quesito volto a stabilire se la data del 1 gennaio possa essere cambiata. Il Trattato CE prevede che essa possa essere anticipata, ma non dice che possa essere posticipata. E' lecito quindi affermare che una dilazione per l'entrata in vigore della terza fase postulerebbe una modifica del Trattato CE (Sideek, 10). Ma dopo il programma stabilito dal Consiglio europeo di Lussemburgo del 13 dicembre 1997 e l'avvicinarsi del 1999, il dibattito circa l'automatismo della terza fase e' divenuto teorico e non ha una significativa portata pratica. Piuttosto, sarebbe da chiedersi se uno Stato, che soddisfi i parametri per poter adottare la moneta unica, fissati nell'art. 109J.1, abbia un diritto soggettivo a far parte degli Stati che adotteranno la moneta unica e se tale diritto sia "justiciable".

2. L'assetto istituzionale alla base del governo della moneta unica e' il risultato di un complesso sistema in cui trovano posto sia nuovi organismi sia gli organismi esistenti. Il motore del sistema e' assicurato da due nuovi organismi, ancora da istituire, il SEBC e la BCE. A

tali organismi deve essere aggiunto il Comitato economico e finanziario. Quanto agli organismi esistenti, si tratta di organismi dove si esprime la concertazione politica al piu' alto livello (Consiglio europeo) o delle istituzioni della Comunita', in primo luogo il Consiglio che, come e' stato precisato nella risoluzione del Consiglio europeo del Lussemburgo del dicembre 1997, si riunisce nella veste di Consiglio Ecofin quando deve occuparsi di competenze che investono l'UEM. E' prevista inoltre la possibilita' che il Consiglio si riunisca in modo informale nella composizione degli Stati aderenti all'Euro (ibidem), fermo restando che ogni decisione formale e' adottata dal Consiglio Ecofin secondo le procedure previste dal Trattato CE. Quanto alle altre istituzioni della Comunita', interessate al governo della moneta unica, sono da menzionare la Commissione e il Parlamento, sebbene, come si vedra', esse non abbiano competenze particolarmente incisive (specialmente il Parlamento). Diverso e' il caso della Corte di giustizia, che svolge importanti funzioni sia in relazione al controllo di legittimita' degli atti della BCE sia in relazione ai giudizi d'infrazione che possono essere promossi nei confronti degli Stati che violino le disposizioni comunitarie relative alla moneta unica (d'ora in avanti denominata anche euro).

3. Giova soffermarsi brevemente sulla composizione dei nuovi organismi creati per il governo della moneta unica: BCE, SEBC e Comitato economico e finanziario. I veri motori del sistema sono la BCE e il SEBC, poiche' il Comitato economico e finanziario ha chiara natura sussidiaria. Peraltro ne' la BCE ne' il SEBC sono annoverati tra le "istituzioni" della Comunita', nonostante i poteri incisivi di cui sono titolari.

La BCE, che ha personalita' giuridica, e' composta da un Consiglio direttivo e di un Comitato esecutivo. Come "terzo organo decisionale" (art. 45 St.), avente natura transitoria, e' annoverato pure il Consiglio

generale, che riunisce tutti i governatori delle Banche centrali nazionali (BCN), appartenenti agli Stati che hanno adottato l'euro e agli Stati membri che ancora non siano parti del sistema.

Il Consiglio direttivo della BCE comprende i membri del Comitato esecutivo e i governatori delle BCN. Il Comitato esecutivo e' composto dal Presidente e vicepresidente della BCE nonche da quattro altri membri. Essi sono nominati di comune accordo dagli Stati membri, a livello di Capi di Stato e di governo. Il concorso degli altri organismi comunitari si sostanzia nella raccomandazione fatta dal Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento e il Consiglio direttivo della BCE.

Il SEBC e' composto dalla BCE e dalle Banche centrali degli Stati membri, cioe' dalle BCN (rectius solo dalle BCN degli Stati aderenti all'euro). In realta' il SEBC, che non ha personalita' giuridica, non e' un vero e proprio organismo, che prende decisioni. Le competenze conferite al SEBC sono esercitate dalle BCN e soprattutto dalla BCE (Louis, 57, Curti Gialdino, 126).

Il Comitato economico e finanziario sara' composto, secondo quanto precisato nella risoluzione del Consiglio europeo del Lussemburgo del dicembre 1997, da Alti funzionari delle BCN, della BCE e dei ministeri delle finanze nazionali.

Appare quindi chiara la struttura federalista del sistema. Al vertice troviamo un organismo in cui si incentrano gli interessi dell'Unione. Le singole realta' nazionali, cioe' le BCN, non sono abolite ma continuano a svolgere le funzioni non trasferite all'Unione (art. 14.4 Stat.) o quelle assegnate dalla BCE (art. 14.3 Stat.). Gli interessi dei singoli Stati membri nell'Unione sono rappresentati dalle BCN, riunite nel SEBC e dai governatori nazionali riuniti in sede di Consiglio direttivo della BCE. Occorre peraltro notare che l'autonomia delle BCN nell'assetto istituzionale degli Stati membri non conferisce alle BCN la natura di vere e proprie istituzioni rappresentative degli Stati membri.

4. E' opportuno soffermarsi brevemente sulla composizione, funzioni e procedura di voto degli organismi che compongono la BCE, anche perche' l'esame e' necessario per apprezzare il grado di "autonomia" della BCE. Il Comitato esecutivo della BCE comprende il Presidente, il vicepresidente e altri quattro membri. In tutto quindi sei persone. Esse sono nominate di comune accordo dai governi degli Stati membri. L'importanza della nomina e' confermata dal fatto che i governi, nel conferire la nomina, agiscono a livello di Capi di Stato o di governo. L'impulso e' pero' dato a livello comunitario, poiche' i capi di Stato o di governo procedono su raccomandazione del Consiglio dopo aver consultato il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della BCE. Non esiste una vera e propria procedura di nomina per i membri del Consiglio direttivo, poiche' di esso fanno parte, di diritto, i membri del Comitato esecutivo della BCE e i governatori delle BCN.

Naturalmente solo gli Stati che hanno aderito alla terza fase dell'Unione monetaria possono concorrere alla nomina dei componenti del Comitato esecutivo della BCE e "far parte", tramite i governatori delle BCN, del Consiglio direttivo della BCE (artt. 109K e 109L, Trattato CE).

Quanto alla procedura di voto occorre distinguere tra Consiglio direttivo e Comitato esecutivo.

Per il Consiglio direttivo, e' necessario distinguere tre procedure:

- a) maggioranza semplice (art. 10.2 Stat.);
- b) maggioranza qualificata. In questo caso si passa alla ponderazione. I voti sono attribuiti secondo le quote del capitale della BCE detenute dalla BCN. La maggioranza e' di due terzi e non hanno diritto di voto i membri del Consiglio di provenienza dal Comitato esecutivo (art. 10.3 Stat.);

- c) due terzi dei membri con la partecipazione dei membri provenienti dal Comitato esecutivo. Tale maggioranza si

applica per le delibere di cui agli artt. 14.4 (funzioni autonome delle BCN) e 20 Stat. (altri strumenti di controllo monetario).

La procedura di voto in seno al Comitato esecutivo e' piu' lineare. Si applica il criterio della maggioranza semplice (in caso di parita' decide il voto del presidente). Tuttavia il criterio della maggioranza semplice si applica "salvo diverse disposizioni".

La divisione di competenze tra Consiglio direttivo e Comitato esecutivo e' stabilita dall'art. 12 Stat. Al Consiglio direttivo spetta formulare la politica monetaria della Comunita' e adottare gli indirizzi e prendere le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC. Il Comitato esecutivo attua le decisioni stabilite dal Consiglio direttivo e i relativi indirizzi. Poteri possono essergli delegati dal Consiglio direttivo.

5. Il processo decisionale volto ad adottare gli atti e le politiche necessarie al governo della moneta europea e' piuttosto complesso, poiche' vi partecipano sia i nuovi organismi istituiti sia quelli preesistenti.

Se si prescinde dalle fasi I e II, nonche' dalle procedure necessarie per l'avvio della fase III, la presa di decisione risulta cosi' determinata.

a) per il passaggio degli Stati con deroga a membri della moneta unica, la decisione finale spetta al Consiglio, a livello di Capi di Stato o di governo, che decide a maggioranza qualificata (cioe' con la ponderazione). Il Consiglio viene edotto dei progressi compiuti dallo Stato membro con deroga dalla Commissione e dalla BCE (art. 109K. 2). Da notare che l'"ingresso nell'euro" non presuppone una manifestazione di volonta' ad hoc da parte dello Stato membro con deroga, tranne che esso non voglia anticipare l'esame relativo al soddisfacimento dei criteri per l'adozione della moneta unica.

b) procedura di emendamento semplificata per talune disposizioni dello Statuto. Il Consiglio delibera a

maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione. Oppure all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione della BCE. E' in ogni caso richiesto il parere conforme del parlamento europeo. Tale procedura, piuttosto complessa, si spiega con il fatto che vengono adottate delle modifiche al Trattato CE, sia pure di natura tecnica.

c) una procedura per certi aspetti simile ha luogo per l'adozione della c.d. legislazione complementare di cui agli artt. 106.6 Trattato CE e 41 Stat. Ma in questo caso il Parlamento europeo e' solo consultato.

d) i poteri "legislativi" della BCE (adozione di regolamenti e decisioni) sono molto ampi, poiche' rientrano nell'autonomia normativa della BCE e non postulano il concorso di altri organi.

e) in materia di accordi monetari o valutari con i paesi terzi (problematica che esula dal presente scritto), un ruolo determinante spetta al Consiglio e la BCE ha solo un potere di consultazione tecnica oppure un compito piu' importante di raccomandazione (cioe' di impulso alla decisione del Consiglio) e di consultazione (art. 109). Altre volte, invece, il potere di impulso/raccomandazione spetta alla Commissione e alla BCE un potere di consultazione (art. 109.2).

A parte l'aumento delle procedure decisionali, che complicano il decision-making, un'ulteriore difficolta', questa volta di natura politica, e' rappresentata dai rapporti Consiglio-BCE. Sotto il profilo istituzionale le politiche economica e monetaria dell'Unione verrebbero ad essere gestite da due organismi distinti: il Consiglio, la prima (artt. 103 e 145 Trattato CE) e la BCE, la seconda. Il forte accento posto all'autonomia della BCE rende questo organismo indipendente dal Consiglio. Senonche' la separazione tra politiche economiche e politiche monetarie non puo' essere spinta oltre un certo punto. Di qui l'esigenza di un collegamento tra i due organismi, che ha trovato una sua prima sistemazione nel

capitolo III della risoluzione del Consiglio europeo del Lussemburgo, dedicato al "dialogo tra il Consiglio e la BCE".

6. Tra i due modelli di banca centrale, l'uno completamente indipendente dal potere politico, l'altro, al contrario, incentrato sulla primazia degli organi politici, e' stata scelta a Maastricht la prima soluzione.

L'autonomia della BCE e' garantita da un complesso di disposizioni.

a) In primo luogo viene in considerazione lo statuto personale dei membri. I membri del Comitato esecutivo hanno un mandato di otto anni non rinnovabile. Il mandato e' sufficientemente lungo e la sua non rinnovabilita' pone i membri del Comitato al riparo di pressioni per la rielezione. Un membro del Comitato esecutivo puo' essere dimesso esclusivamente dalla Corte di giustizia e solo su istanza del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo, quando non possa piu' svolgere le sue funzioni o per colpa grave (art. 11 Stat.). Sono state disposte adeguate garanzie anche per lo statuto personale dei governatori delle banche centrali che, come precedentemente osservato, compongono il Consiglio direttivo della BCE insieme ai membri del Comitato esecutivo. In primo luogo e' stata determinata una durata minima uniforme del mandato dei governatori delle BCN: esso non deve essere inferiore a cinque anni. In secondo luogo sono stati predeterminati tassativamente i motivi per la dimissione di un governatore centrale, che sono simili a quelli per cui puo' essere dimesso un membro del Comitato esecutivo. Quindi completa indipendenza, sotto questo profilo, dal potere politico. La decisione di dimettere un governatore centrale rientra nella competenza dello Stato nazionale. Tuttavia la decisione puo' essere sottoposta al giudizio della Corte di giustizia, nei termini stabiliti dall'art. 14.2 Stat. Una novita', dal momento che la Comunita' non interferisce

nell'assetto organizzativo degli Stati membri (Ed. Comm., 629)

b) L'indipendenza della BCE si esercita anche nei confronti dei governi degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie. Ne' la BCE ne' i suoi membri possono accettare o sollecitare istruzioni dalle istituzioni comunitarie o dagli altri organi comunitari o dei governi dei paesi membri o da altro organismo. L'obbligo di non influenzare la BCE e i suoi membri incombe, naturalmente, anche alla Comunita' e agli Stati membri. Singolare e' che questo obbligo di "non interferenza" rilevi anche nei confronti delle BCN, le quali non possono accettare o ricevere istruzioni neppure dai rispettivi governi (art. 107 Trattato CE e 7 Stat.).

c) A garanzia dell'indipendenza, lo statuto della BCE non puo' essere modificato con un atto di legislazione secondaria. E' quindi necessario, all'occorrenza, utilizzare la procedura di emendamento del Trattato. E' prevista tuttavia una procedura di "emendamento semplificata" per le disposizioni piu' tecniche. Gli emendamenti sono adottati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, ovvero all'unanimita', a seconda che l'impulso per la messa in moto della procedura di emendamento parta dalla BCE o dalla Commissione (art. 41 Stat.).

d) Infine la BCE gode di indipendenza finanziaria in quanto e' dotata di "risorse proprie". Le spese della BCE non sono quindi poste a carico del bilancio della Comunita'. Il capitale della BCE e' sottoscritto dalla BCN secondo le quote ripartite conformemente ai criteri stabiliti dallo Statuto (artt. 28 e 29 Stat.). Fanno parte delle risorse della BCE anche i profitti acquisiti con le operazioni della Banca (art. 33 Stat.).

7. L'obiettivo primario perseguito dal SEBC, mediante il federalismo monetario e la moneta unica, e' la stabilita' dei prezzi. Tale obiettivo e' enunciato tanto tra i principi del Trattato CE (art. 3A.2) quanto nell'art. 105

del trattato stesso, relativo alla politica monetaria. Si tratta di un obiettivo stabilito da altri statuti di banche centrali, ad es. dalla Bundesbank (Chernin, 360). La stabilita' dei prezzi, nell'ottica del Trattato CE, dovrebbe produrre la stabilita' monetaria. L'obiettivo della stabilita' dei prezzi fa premio su tutte le altre finalita' indicate negli artt. 3A e 105 Trattato CE, e in particolare su il sostegno alle politiche economiche generali "nella Comunita'". Si tratta di obiettivi politici, qualificanti il governo della moneta e dell'economia, i quali per loro natura mal si prestano ad essere incapsulati in formule giuridiche. Tuttavia essi servono da guida per l'azione delle istituzioni comunitarie e la scelta tra differenti opzioni.

Al SEBC l'art. 105.2 assegna quattro compiti fondamentali:

- a) l'attuazione della politica monetaria;
- b) la politica del cambio;
- c) le riserve ufficiali (detenzione e gestione) in valuta estera;
- d) il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Tra i compiti elencati nell'art. 105.2 non compare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi che, in taluni ordinamenti, e' considerata una delle funzioni essenziali del sistema centrale. In realta' la vigilanza prudenziale puo' essere considerata come uno dei compiti addizionali affidati al SEBC, come si evince dall'art. 105.5 Trattato CE ("il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorita' per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi..."). La vigilanza prudenziale non e' compito esclusivo del SEBC e della BCE, ma resta affidata alle "competenti autorita'" (ad es. BCN). Tuttavia possono essere conferiti alla BCE compiti specifici in materia. A questo fine spetta al Consiglio deliberare all'unanimita' su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE e previo parere conforme

del Parlamento europeo (art. 105.6). Della vigilanza prudenziale si occupano altresì gli artt. 25 e 26 Stat.

Il Trattato CE niente dispone circa il ruolo della BCE come prestatore di ultima istanza, funzione ritenuta essenziale per il salvataggio di istituti bancari in difficoltà. Secondo Louis (59) competenze in materia non sono escluse, in quanto inerenti ai compiti di qualsiasi banca centrale. Tale opinione è condivisa da altri autori che fanno rientrare la funzione di prestatore di ultima istanza tra i compiti della BCE inerenti alla promozione del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, espressamente enunciati nell'art. 105.2 Trattato CE (Gualandri, 139; anche Bassoli 28-30). Ma è da chiedersi come la funzione di prestatore di ultima istanza, quando dovesse concretizzarsi in operazioni di salvataggio, sia compatibile con i principi che debbono guidare il SEBC: economia di mercato aperta e libera concorrenza (artt. 3A e 105.1 Trattato CE).

8. La BCE è dotata di ampio potere normativo. Come atti giuridicamente vincolanti, essa può adottare regolamenti e decisioni (art. 108A Trattato CE e 34 Stat.). Le direttive sono state escluse poiché in una materia, quale quella monetaria che necessita di prescrizioni precise, non è parso opportuno ricorrere ad atti che lasciano una notevole latitudine agli Stati membri e che, di regola, non producono gli effetti desiderati se lo Stato membro non ha provveduto alla loro attuazione. Le competenze normative di cui è dotata la BCE non sono competenze generali. Esse sono devolute "per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC", ulteriormente specificati dal riferimento a precise disposizioni dello Statuto SEBC. Ciononostante le competenze normative rimangono ampie: ad es. esse possono essere esercitate per "definire e attuare la politica monetaria della Comunità" (art. 108A.1, primo trattino Trattato CE e art. 34.1, primo trattino Stat.).

La natura dei regolamenti e delle decisioni della BCE non si discosta da quella degli analoghi atti definiti nell'art. 189. Due osservazioni sono necessarie. In primo luogo, i regolamenti BCE non hanno come destinatari tutti gli Stati membri dell'Unione, ma solo quelli aderenti alla moneta unica. L'art. 109K.3 afferma infatti che l'art. 108A non si applica agli Stati con deroga. In secondo luogo la BCE adotta regolamenti e decisioni "motu proprio", senza che sia necessario un impulso proveniente da altri organi o istituzioni, tranne che sia espressamente stabilito in una determinata disposizione. Pertanto, come e' stato giustamente osservato (Gormley and de Haan, 104), l'applicabilita' degli artt. 190-192 del Trattato CE, richiamati dagli artt. 108A Trattato CE e 34 Stat., deve essere intesa mutatis mutandis (ad es. per quanto riguarda il riferimento alle proposte e pareri obbligatoriamente richiesti: art. 190 Trattato CE).

Mentre i regolamenti della BCE sono pubblicati sulla GUCE, la pubblicazione delle decisioni non e' obbligatoria. Non e' neppure obbligatoria la pubblicazione degli atti non giuridicamente vincolanti che la BCE puo' adottare, cioe' raccomandazioni e pareri.

Alla BCE spetta il potere di infliggere ammende o penalita' di mora in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Ma a tal fine e' necessario che il Consiglio emani la "legislazione complementare" volta a definire le condizioni e i limiti entro cui ammende o penalita' di mora possono essere inflitte. Destinatari di tali misure sono, secondo gli artt. 108A.3 Trattato CE e 34.3 Stat., esclusivamente le "imprese".

9. Quali poteri ha la BCE nei confronti delle BCN e degli Stati per far rispettare gli obblighi derivanti dal trattato o dagli atti di normazione secondaria?

Nei confronti di una BCN che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dallo statuto del SEBC, la BCE

puo' promuovere un "giudizio d'infrazione" (art. 35.6 Stat.). Si pensi ad es. al non adeguamento della legislazione relativa alla BCN alle disposizioni del Trattato CE. In tal caso la BCE esperisce una sorta di conciliazione mettendo in grado la BCN di presentare le proprie osservazioni. Dopodiche' la BCE emette un parere motivato e fissa un termine alla BCN per conformarsi alle prescrizioni contenute nel parere. In caso di non ottemperanza, la BCE puo' investire della questione la Corte di Giustizia. Si noti che l'art. 180 d) Trattato CE stabilisce che il Consiglio della BCE, in relazione all'esecuzione da parte delle BCN degli obblighi derivanti dal Trattato CE e dallo statuto del SEBC, ha i poteri che spettano alla Commissione nei confronti degli Stati a norma dell'art. 169 Trattato CE. Inoltre l'art. 180 d) dispone che la BCN e' tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, qualora essa abbia stabilito che la BCN "abbia mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtu' del presente trattato". Curiosamente l'art. 180 si riferisce agli obblighi derivanti dal Trattato e omette di menzionare quelli derivanti dallo statuto del SEBC. Non e' pero' specificato se sia applicabile l'art. 171 e in particolare se possa essere comminata una penalita' di mora. Tra l'altro l'art. 171 accorda alla Commissione il potere di proporre una somma forfettario o penalita', mentre nel nostro caso la proposta dovrebbe partire dal Consiglio della BCE e oggetto della sanzione dovrebbe essere la BCN inadempiente.

Da notare che il sistema istituito taglia completamente fuori la Commissione e gli Stati membri, che non possono mettere in moto i procedimenti di cui agli artt. 169 e 170 Trattato CE (Slot, 242). Nel campo dell'Unione monetaria, il Trattato CE ha costituito un sistema autonomo incentrato sulla presenza della BCE e sulla responsabilita' delle BCN. Con la conseguenza che solo alla BCE spetta promuovere il giudizio d'infrazione e

solo le BCN (e non gli Stati) hanno la legittimazione passiva.

A garanzia del sistema e' stato adottato, posteriormente al Trattato di Maastricht, un meccanismo piuttosto rigido, denominato "Patto di stabilita' e crescita". Esso ha come destinatari gli Stati e il suo obiettivo consiste nell'evitare che gli Stati aderenti all'Euro, una volta entrati a far parte del sistema, non si discostino dai parametri che hanno loro consentito di appartenere al gruppo di Stati della moneta unica. Il Patto di stabilita' e' formato dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 e da due regolamenti del Consiglio, l'uno relativo al "rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonche' della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche" (Reg. 1466/97 del 7 luglio 1997), e l'altro relativo all' "accelerazione e il chiarimento delle modalita' di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi" (Reg. 1467/97 del 7 luglio 1997). Le sanzioni in caso di disavanzo pubblico eccessivo sono disposte dal Reg. 1467/97, che costituisce attuazione dell'art. 104C del Trattato CE. Qualora il Consiglio decida di irrogare una sanzione, a norma dell'art. 104C.11, lo Stato destinatario deve costituire un deposito infruttifero (art. 11, Reg. 1467). Se dopo due anni dalla costituzione del deposito il deficit eccessivo perdura, il deposito e' convertito in ammenda (*ibidem*, art. 13). Qualora lo Stato membro corregga il disavanzo pubblico eccessivo nei termini di tempo prescritti, la decisione sull'esistenza del disavanzo pubblico eccessivo e' abrogata, ma le ammende non sono rimborsate (*ibidem*, art. 15) e sono incamerate dalla Comunita' (*ibidem*, art 16).

10. Il controllo giurisdizionale sugli atti della BCE e' molto intenso e in qualche modo alternativo al controllo parlamentare che, come si vedra', non e' molto incisivo.

A norma dell'art. 35.1 dello Statuto "gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi e alle condizioni stabilite dal Trattato".

Pertanto un controllo di legittimità è esercitato dalla Corte di giustizia sugli atti della BCE (regolamenti e decisioni). I soggetti legittimati a proporre ricorso sono indicati nell'art. 173, parr. 2 e 4. Da notare inoltre che, in caso di decorso dei termini previsti dall'art. 173, il procedimento volto a invocare l'inapplicabilità dei regolamenti comunitari, disposto dall'art. 184, vale anche per i regolamenti della BCE.

Secondo l'art. 173, par. 3, la legittimazione spetta anche alla BCE, ma solo "per salvaguardare le proprie prerogative". Naturalmente tale legittimazione si esercita nei confronti di atti provenienti da istituzioni diverse dalla BCE.

Anche i ricorsi in carenza, di cui all'art. 175, possono avere per oggetto la BCE. A norma dell'ultimo par. di tale disposizione, la BCE ha la legittimazione sia attiva che passiva. Ovviamente il ricorso deve investire settori che rientrano nella competenza della BCE.

Le questioni pregiudiziali, secondo l'art. 177 b), possono riguardare la validità e interpretazione degli atti della BCE.

10. A differenza del controllo giurisdizionale sugli atti della BCE, che come si è visto è molto incisivo, quello parlamentare è piuttosto modesto. Tale forma di controllo ha natura prevalentemente informativa e il modello prescelto risente dei modelli di banca centrale tedesca e olandese. Si è voluto mettere le autorità monetarie al riparo da interferenze politiche stabilendo non solo l'autonomia della BCE dal potere politico (gli esecutivi comunitari), ma anche dal potere parlamentare. Del resto la tradizione continentale è nel senso di un "dialogo" tra l'esecutivo e la banca centrale, ma non

quello di relazioni organizzate tra banca centrale e parlamento (Louis, 71; vedi pero' Gormley and de Haan, 108-109).

Il parlamento europeo non esercita nessun potere per quanto riguarda gli atti giuridicamente vincolanti della BCE. Partecipa invece, mediante il "parere conforme", ad una serie di procedure che riguardano l'attribuzione di nuove competenze alla BCE o la procedura di emendamento semplificata. La procedura del "parere conforme" ha luogo per quanto riguarda l'attribuzione alla BCE di competenze in materia di vigilanza prudenziale (art. 105.6 Trattato CE) e in relazione al perfezionamento della procedura di emendamento semplificata (art. 41 Stat.) e per l'adozione della "legislazione complementare" (art. 42 Stat.).

Il Parlamento europeo e' consultato per la nomina dei membri del Comitato esecutivo della BCE, nomina che e' decisa di comune accordo dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri (art. 109A Trattato CE e 11.2 Stat.). Il Parlamento viene invece solo informato della decisione stabilita dal Consiglio in relazione alla composizione del Comitato economico e finanziario (art. 109C.3 Trattato CE).

La BCE trasmette alle istituzioni della Comunita', incluso il Parlamento europeo, una relazione annuale sulle attivita' del SEBC e sulla politica monetaria (art. 109B Trattato CE e 15 Stat.). La relazione annuale puo' essere l'occasione per un dibattito generale sulla politica monetaria della BCE. E' prevista pure l'audizione del Presidente della BCE e degli altri membri del Comitato esecutivo. A richiesta del parlamento europeo o di propria iniziativa, essi possono essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento. Il Parlamento e' inoltre consultato in merito all'ammissione dei membri con deroga alla moneta unica, prende pertanto in qualche modo parte alla procedura stabilita a questo scopo dall'art. 109K.2.

11. Non tutti gli Stati membri dell'Unione europea partecipano alla moneta unica. Occorre distinguere due categorie di Stati membri non partecipanti. Quelli che non soddisfano i requisiti stabiliti dal Trattato per l'adozione della moneta unica e quelli, come la Danimarca e il Regno Unito, che hanno volontariamente deciso di non partecipare alla terza fase dell'Unione monetaria.

La prima categoria di Stati e' denominata membri con deroga e si suppone che tale status sia provvisorio. L'art. 109K.2 precisa che ogni due anni, oppure a richiesta del membro con deroga, lo status di deroga venga esaminato per accertare se lo Stato con deroga possa adottare la moneta unica. L'abolizione della deroga e' disposta dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione di Capi di Stato o di governo. La messa in moto del procedimento presuppone comunque l'attivazione della Commissione e della BCE, che riferiscono al Consiglio dei progressi fatti dallo Stato con deroga.

La qualifica di Stato membro con deroga comporta uno status che e' definito nell'art. 109K.3 Trattato CE e Capo 9 Stat. Allo Stato con deroga non si applicano una serie di disposizioni del Trattato CE relative all'Unione monetaria e la deroga comporta che lo Stato in questione non partecipi, tramite la sua BCN, al Consiglio direttivo della BCE (art. 43.4 Stat.). Naturalmente uno Stato con deroga non puo' partecipare alle decisioni del Consiglio piu' strettamente connesse alla politica della moneta unica e pertanto tale Stato non ha diritto di voto nelle decisioni del Consiglio relative a specifici articoli del Trattato CE, indicati nell'art. 109K.3.

Allo scopo di creare un punto di contatto permanente tra Stati che hanno adottato la moneta unica e Stati con deroga e' prevista la creazione di un Consiglio generale. Esso e' qualificato come "terzo organo decisionale della BCE" (art. 109L.3) ed e' composto dal presidente e

vicepresidente della BCE e dai governatori delle BCN (art. 45 Stat.), incluse quelle della Danimarca e del Regno Unito (Louis, 153). Le funzioni del Consiglio generale sono definite nell'art. 47 Stat. Tra le competenze affidate al Consiglio generale rileva la sua partecipazione alla procedura per la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio delle monete degli Stati con deroga rispetto alla moneta unica (artt. 109L.5 Trattato CE e 47.3 Stat.). Si tratta di una procedura che viene esperita una volta che sia stata decisa l'abolizione di una deroga e avente effetti nei confronti dello Stato che passa dallo status di membro con deroga a membro di pieno diritto dell'Unione monetaria.

Le BCN degli Stati membri con deroga mantengono tutti i poteri di cui sono titolari nel settore della politica monetaria secondo la legislazione nazionale (art. 43.2 Stat.). Per quanto riguarda piu' specificamente il cambio, dovranno essere fissati i rapporti tra la moneta unica e le monete degli Stati membri con deroga. Tra l'altro gli artt. 109.1 e 109.2 Trattato CE dettano una procedura per la fissazione dei rapporti di cambio tra moneta unica e monete dei terzi Stati, ma non si occupano dei rapporti tra moneta unica e monete degli Stati con deroga. Da un coordinamento tra gli artt. 109J, terzo trattino, e 109M, par. 2, del Trattato CE puo' evincersi che il meccanismo di cambio dello SME, attualmente esistente, non cessera' immediatamente con l'inizio della terza fase, ma dovra' essere adattato alla nuova realta', anche perche' il nuovo meccanismo di cambio dovra' essere preordinato tra BCE, cui sono state trasferite le competenze degli Stati partecipanti alla moneta unica, e gli Stati membri con deroga, le cui BCN continuano a mantenere tutti i poteri relativi alla politica monetaria, come specificato nell'art. 43.2 Stat. (Smith, 336-337).

Per quanto riguarda la Danimarca, un Protocollo annesso al Trattato consente a questo Stato di non partecipare alla terza fase dell'Unione monetaria,

mediante una dichiarazione da effettuare prima che il Consiglio proceda alla valutazione di cui all'art. 109J.2, volta a determinare quali Stati soddisfino i criteri per diventare membri della moneta unica. Ma la Danimarca ha già fatto formalizzare la sua decisione di non partecipazione alla terza fase dal Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992. Una volta iniziata la terza fase, alla Danimarca sarà applicato lo status di membro con deroga.

Il Protocollo relativo al Regno Unito consente a questo Stato di notificare anteriormente al 1 gennaio 1998 se esso intenda procedere alla terza fase. Qualora il Regno Unito non intenda adottare la moneta unica a partire dal 1 gennaio 1999, ha diritto di passare alla terza fase successivamente, purché soddisfi i requisiti prescritti.

La notificazione di non partecipazione comporta per il Regno Unito la non applicazione dell'art. 3A.2 del Trattato nonché di altre disposizioni, come se fosse uno Stato con deroga. Senonché l'esenzione è ancora più generale poiché, oltre alla non applicazione delle disposizioni del Trattato non applicabili agli Stati con deroga, non si applicano al Regno Unito una serie di altre disposizioni, elencate nell'art. 5 del Protocollo, tra cui quelle relative al deficit di bilancio eccessivo (art. 104.1, Trattato CE) o quelle relative allo statuto di autonomia delle BCN (art. 107, Trattato CE).

12. La creazione della moneta unica, con Stati pienamente partecipanti e Stati con deroga o assimilati (Danimarca e Regno Unito), concretizza un'Europa a due velocità da molti paventata (Usher, 255). Senonché il sistema a due velocità, stando alla lettera e allo spirito del Trattato, dovrebbe essere transitorio. Tra l'altro il meccanismo della "cooperazione rafforzata", potenzialmente idoneo a perpetuare le due velocità, non è applicabile ai settori di competenza esclusiva della

Comunita', qual e' indubbiamente l'unione monetaria (art. 2. 5 del Trattato di Amsterdam).

La configurazione di un'Europa a due velocita' in relazione alla moneta unica comporta notevoli problemi sotto il profilo istituzionale, che hanno riflessi in campo politico.

Commissione e Parlamento europeo hanno un ruolo, sia pure limitato, nella gestione e controllo del sistema. Le due istituzioni, dal punto di vista formale, sono indipendenti dagli Stati membri, ma inevitabilmente i loro componenti ne riflettono in qualche modo gli interessi o comunque quelli dei popoli degli Stati membri, nel caso del Parlamento europeo. Orbene Commissione e Parlamento esercitano funzioni relative all'unione monetaria e puo' accadere che un commissario di uno Stato con deroga o con status equivalente (Danimarca e Regno Unito) sia investito di funzioni relative all'unione monetaria. Eguali considerazioni valgono, mutatis mutandis, per i membri del Parlamento europeo provenienti da Stati con deroga (Smits, 338-339) e, al limite, anche per la Corte di giustizia (Slot, 243). Per quanto riguarda i rapporti tra Stati membri partecipanti e Stati non partecipanti, il Trattato detta disposizioni precise (e non poteva essere altrimenti) solo in relazione alle istituzioni in cui sono formalmente presenti gli Stati membri, cioe' il Consiglio. In tal caso, i diritti di voto degli Stati con deroga sono sospesi quando il Consiglio debba occuparsi di questioni inerenti alla moneta unica. Tuttavia il Consiglio, nella sua interezza, partecipa alla gestione della politica economica, con gli inevitabili riflessi sulla politica monetaria. E' pertanto da chiedersi in quale misura e per quanto tempo l'attuale sistema istituzionale possa far fronte ad un'Europa monetaria a due velocita'.

Altro problema e' se uno Stato membro, che abbia i requisiti per adottare la moneta unica, possa decidere di restar fuori dal sistema e mantenere una politica

monetaria indipendente. Al quesito si dovrebbe rispondere negativamente, poiche' il Trattato, ove abbia inteso accordare agli Stati membri un'opzione di tal sorta, lo ha detto espressamente (Protocolli relativi alla Danimarca e al Regno Unito). Tra l'altro i meccanismi volti ad accertare se uno Stato membro soddisfi i requisiti per far parte della moneta unica o debba invece essere classificato tra gli Stati con deroga, sono meccanismi comunitari, che non presuppongono la "domanda" di uno Stato membro. Lo stesso dicasi per l'abolizione della deroga (Sideek, 12-13).

Il Trattato CE non prevede neppure l'ipotesi secondo cui uno Stato membro, che abbia adottato la moneta unica, venga "declassato" a Stato con deroga, poiche' non riesce a mantenere i parametri stabiliti per l'adozione della moneta unica. Non sembra cioe' possibile "l'espulsione" dello Stato "non virtuoso" dal sistema. Il Trattato CE ha invece previsto determinati meccanismi per correggere i disavanzi eccessivi (art. 104C) ed e' stato adottato il Patto di stabilita' e crescita, che ha esplicitamente "carattere preventivo e dissuasivo" (par. III della Risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam relativa al Patto di stabilita').

Non solo la partecipazione del singolo Stato membro, una volta ammesso all'Euro, ma anche la stessa unione monetaria, sono processi irreversibili. Dopo essere stata trasferita alla Comunita', la sovranita' monetaria non puo' piu' essere ritrasferita agli Stati membri (Sideek, 14). Solo una modifica formale del Trattato CE, secondo l'art. N del Trattato di Maastricht, potrebbe consentire agli Stati di riappropriarsi della sovranita' monetaria e alla Comunita' di abbandonare la moneta unica.

L'emissione e il governo della moneta sono funzioni sovrane degli Stati. Il loro trasferimento alla Comunita' comporta la creazione di una vera e propria federazione monetaria (Merusi, 89 ss.), che si differenzia nettamente da altre figure, quali le "zone monetarie" e le unioni monetarie tradizionali (Burdeau, 329 ss.). Il

mantenimento delle BCN, a livello periferico, non contrasta con il trasferimento delle competenze monetarie all'autorita' centrale (BCE), poiche' le BCN sono chiaramente subordinate alla BCE. Per questo motivo, il principio si sussidiarieta', che e' uno dei principi fondamentali posti alla base dell'azione della Comunita' (art. 3B, Trattato CE), pur avendo una sua incidenza nel campo della vigilanza prudenziale (Lombardi Pirone, 4); finisce per avere una portata piuttosto ridotta nel contesto monetario.

Resta un problema piu' generale, che non e' possibile affrontare in questa sede, di coordinamento e bilanciamento tra politiche monetarie, da una parte, e politiche economiche e sociali, dall'altra (van Themaat, 11 ss.). Non c'e' nessun meccanismo che possa evitare eventuali conflitti e la politica monetaria, incentrata sull'indipendenza della BCE e sulla difesa della stabilita' dei prezzi come obiettivo primario, sembra essere ancorata ad uno "splendido isolamento", la cui durabilita' nel tempo e' tutta da verificare.

iai ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

n° inv. 18374
25 MAR. 1998

BIBLIOTECA



IAI



BANCA TOSCANA

in collaborazione con
la Commissione Europea e
il Consiglio Nazionale delle Ricerche

**IL GOVERNO
DELLA MONETA UNICA
E LA REALTÀ
GIURIDICA ITALIANA**

**Il quadro giuridico dell'euro nei
regolamenti del Consiglio
dell'Unione Europea**

di Chiara Zilioli

Firenze, 9 febbraio 1998

Il quadro giuridico dell'euro nei regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea

Relazione di Chiara Zilioli

Senior Legal Council all'Istituto Monetario Europeo di Francoforte

Introduzione

Al momento della conclusione del trattato di Maastricht si partiva dal presupposto che la grande maggioranza degli Stati membri sarebbe stata in grado di adottare la moneta unica nello stesso momento, forse addirittura prima del 1999. La questione degli Stati non partecipanti aveva dunque un'importanza marginale. I rivolgimenti avvenuti sul mercato dei cambi nel 1992 e 1993, la mutata situazione economica del periodo 1993-1996 oltre ad alcune prese di posizione politiche resero chiaro che vi era un'alta probabilità che la Comunità entrasse nella terza fase dell'Unione monetaria con una minoranza di Stati Membri soltanto¹.

Ciò gettò una luce diversa sulla questione dell'adozione delle misure necessarie all'attuazione del trattato. Da un lato emergeva chiara la necessità di adottare a livello comunitario alcune norme applicabili anche a quegli Stati che non avrebbero partecipato immediatamente all'unione monetaria. Dall'altra alcune questioni sulle procedure per l'adozione di queste misure, non completamente chiarite dal trattato, cominciavano ad emergere.

Nello stesso tempo, a causa di alcune questioni tecniche legate alla produzione delle banconote diventava chiaro che non sarebbe stato possibile emettere banconote in euro il 1 gennaio 1999. Dal momento che la terza fase dell'unione monetaria sarebbe iniziata in tale data, veniva escluso di potere concludere la transizione da monete nazionali a euro ("*changeover*") in una sola notte (o

¹ Addirittura si temeva che non sarebbe stato possibile trovare due Stati in grado, in base ai criteri definiti dall'articolo 109J (1), di adottare la moneta unica nel 1999 e ci si chiedeva quale interpretazione dare al trattato in questo caso (e nel caso in cui due Stati piccoli, ad esempio il Lussemburgo e l'Irlanda, fossero i soli potenziali membri di un'unione monetaria).

fine settimana)² e diventava inevitabile prevedere una fase transitoria in cui l'euro sarebbe già stato la moneta degli Stati partecipanti all'unione monetaria ma, per altri aspetti, le monete nazionali avrebbero ancora avuto corso legale e certe obbligazioni avrebbero potuto essere soddisfatte con la moneta nazionale.

Le norme del trattato definiscono soltanto le questioni fondamentali del passaggio alla moneta unica ma niente è detto sulle modalità e sui tempi del *changeover*.

Il Consiglio Europeo di Madrid.

Il 15 e 16 dicembre 1995, il Consiglio Europeo di Madrid ritenne necessario definire la sequenza cronologica per la transizione alla moneta unica (Allegato I). Sulla base di queste conclusioni, la terza fase dell'unione monetaria viene ormai distinta in "fase 3A" e "fase 3B".

La fase 3A può essere identificata come la fase in cui, pur avendo gli Stati partecipanti già adottato la moneta unica, non sono ancora state messe in circolazione le banconote e le monete nuove. In questa fase l'euro sarà una moneta a pieno diritto e sarà sottoposto, come tutte le altre monete, a fluttuazioni (rispetto alle monete di Stati terzi) e ad influssi (dei mercati internazionali) mentre le monete nazionali scompariranno dai mercati dei cambi. All'interno, l'euro sostituirà le monete nazionali ai tassi irrevocabilmente fissati dal Consiglio. La politica monetaria della Banca Centrale Europea e la politica dei tassi di cambio verrà formulata ed attuata in euro. Nel sistema di pagamento TARGET i regolamenti verranno fatti in euro. Il debito pubblico che verrà emesso dopo che uno Stato abbia adottato la moneta unica verrà emesso in euro.

Tuttavia, durante questo periodo transitorio, tutti i pagamenti in contanti verranno effettuati nelle monete nazionali, data l'inesistenza di banconote e monete in euro. Per i pagamenti elettronici e i trasferimenti bancari, gli Stati hanno ritenuto di lasciare ai propri cittadini libera scelta tra euro e

² Questa possibilità era stata discussa in precedenza ed era conosciuta come "big bang".



moneta nazionale: è il cosiddetto principio di *"facoltà ma non obbligo"* dell'uso dell'euro. Infine, le conclusioni di Madrid hanno affermato il principio della continuità dei contratti al momento dell'introduzione dell'euro, salvo diverso accordo delle parti, ed hanno richiesto alla Commissione e all'Istituto Monetario Europeo (IME) di terminare entro il 1996 i lavori preparatori per la presentazione di una proposta di regolamento sull'introduzione dell'euro.

La fase 3B inizierà il giorno in cui banconote e monete in euro verranno immesse sul mercato³. Nella fase 3B le obbligazioni contrattuali verranno convertite in euro; non vi è più ragione di lasciare coesistere le vecchie obbligazioni in moneta nazionale. Le monete e banconote nazionali verranno ritirate dal mercato e la transizione dell'amministrazione pubblica dovrà essere conclusa.

I regolamenti che definiscono il quadro giuridico dell'euro

Le norme del trattato conferiscono al Consiglio la competenza ad adottare le misure necessarie per l'introduzione dell'euro (Articolo 109L (4)) e le norme complementari (Articolo 106 (6)) richieste dallo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea⁴. Durante i lavori condotti dall'IME e dalla Commissione nel 1996 emerse chiaramente che queste basi giuridiche non erano sufficienti, e che era necessario ricorrere all'articolo 235 del trattato che consente agli Stati Membri di adottare, con voto unanime, le disposizioni che siano necessarie per raggiungere uno degli obiettivi della Comunità anche quando il trattato non abbia conferito i poteri necessari.

La base giuridica 109L (4) riguarda infatti esclusivamente il diritto monetario: si tratta del regolamento con cui i ministri degli Stati membri che trasferiscono la competenza monetaria alla Comunità decidono la sostituzione della propria moneta nazionale con l'euro e il tasso irrevocabile a cui tale sostituzione viene effettuata. Soltanto i ministri degli Stati membri che partecipano

³ È stato il Consiglio Europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1996 a fissare la data dell'introduzione di monete e banconote: sarà il 1 gennaio 2002.

⁴ Di cui al Protocollo n.3 del trattato di Maastricht.



all'Unione Monetaria votano per l'adozione di questi atti giuridici; *ratione materiae*, questi atti sono applicabili esclusivamente alle monete degli Stati partecipanti. I poteri previsti dal trattato sarebbero stati oltrepassati se con la stessa procedura si fossero volute adottare altre misure di diversa natura.

Occorre qui aprire una parentesi. Vi è una sostanziale differenza di disciplina tra ciò che è regolato dal diritto monetario e ciò che ricade nel diritto contrattuale. È un principio universalmente riconosciuto che la moneta sia una costruzione giuridica e che il potere di emettere moneta deriva direttamente dalla sovranità dello Stato⁵. Ciò significa che nessuno Stato può interferire nel diritto monetario di un altro Stato, e che ogni Stato riconosce quanto deciso (nome della moneta, suddivisioni, valore nominale, modifiche) dalla legge monetaria dello Stato che ha il potere di emettere quella moneta. Ciò significa anche che, in caso di introduzione di una nuova moneta, la *lex monetae* determinerà in che modo valori espressi nella moneta precedente debbano essere convertiti nella nuova.

Nel caso specifico dell'euro il quadro viene un po' complicato dal fatto che, contemporaneamente all'introduzione della nuova moneta, vi è un trasferimento della competenza monetaria. Il legame tra l'euro e le monete nazionali sostituite è comunque chiarito dal regolamento comunitario⁶.

All'interno di un contratto che contenga un'obbligazione in una delle monete nazionali che saranno sostituite dall'euro la conversione e le sue modalità verranno determinate dalla *lex monetae* che per definizione è riconosciuta ed applicabile anche negli Stati terzi. La questione della continuità dei contratti, nella quale rientra la questione di sapere se il fatto dell'introduzione dell'euro dà alle parti il diritto di modificare o porre unilateralmente fine al contratto, è invece da risolvere sulla base della legge applicabile al contratto.

⁵ Cfr. F.A. Mann, *The Legal Aspects of Money*, 1992, 5th ed.

⁶ Vedi *infra*.

L'articolo 109L (4) attribuisce alla Comunità la competenza ad adottare le misure necessarie per la rapida introduzione della moneta unica. Si sarebbe potuto sostenere che una delle misure necessarie ad assicurare la stabilità della nuova moneta è la regola che impone la continuità dei contratti. Tuttavia la procedura di adozione (l'unanimità degli Stati Membri partecipanti) rende discutibile la conclusione secondo cui in base a questo articolo avrebbero potuto essere adottate norme direttamente applicabili anche negli Stati Membri non partecipanti e fa ritenere che esso non attribuisca alla Comunità altra competenza che quella di adottare il diritto monetario dell'unione monetaria, ma non la competenza ad intervenire sul diritto contrattuale di tutti gli Stati Membri, compresi quelli che non adotteranno la moneta unica nel 1999. Inoltre l'articolo 109L (4) è inapplicabile fino al momento in cui il Consiglio abbia confermato quali Stati Membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica: la certezza del diritto richiedeva invece che la norma che impone la continuità dei contatti in tutti gli Stati dell'Unione Europea fosse adottata al più presto, per assicurare i mercati.

La questione riguardava in particolare i contratti a cui è applicabile la legge inglese. Infatti è cosa nota che la legge applicabile ad una gran parte dei contratti bancari e finanziari conclusi nell'Unione Europea è la legge inglese; ma già nel 1996 era chiaro che la Gran Bretagna non sarebbe stata tra quegli Stati membri che avrebbero adottato la moneta unica dall'inizio. Era quindi necessario disciplinare da subito la questione della continuità dei contratti in un atto giuridico direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri: dato che l'articolo 109L (4) non attribuisce i poteri necessari, non restava che aver ricorso all'articolo 235.

Per questo motivo la richiesta del Consiglio Europeo di Madrid di preparare un regolamento per l'introduzione dell'euro portò invece a due proposte di regolamento: una, basata sull'articolo 235, è già stata adottata; sull'altra, basata sull'articolo 109L (4), è stato raggiunto un accordo politico. Essa verrà adottata non appena il Consiglio confermerà quali Stati Membri soddisfano ai criteri per l'adozione della moneta unica.

Il regolamento relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio⁷ (in seguito: "REGOLAMENTO 235") è stato adottato sulla base dell'articolo 235 del Trattato. L'obiettivo perseguito era di regolamentare e prevenire, il più velocemente possibile, tre problemi, legati all'introduzione dell'euro ma che non avrebbero potuto essere risolti dall'applicazione della legge monetaria. In primo luogo, il passaggio da ecu a euro e il tasso applicabile a tale sostituzione. In secondo luogo, la continuità dei contratti al momento della sostituzione dell'euro alla moneta originariamente prevista nel contratto. In terzo luogo, le modalità di applicazione dei tassi di conversione (che saranno adottati sulla base dell'articolo 109L (4)) e le modalità di arrotondamento.

Il primo problema poteva essere risolto già sulla base dell'interpretazione dell'Articolo 109L (4)⁸, ma dal momento che il trattato fa ancora riferimento all'espressione generica ECU, anziché alla denominazione specifica euro⁹, per ragioni di certezza giuridica si è ritenuto opportuno introdurre un articolo specifico. Il secondo e il terzo problema nascono dal fatto che queste questioni sono regolate dalla legge applicabile al contratto e non dalla legge monetaria e non potevano, come già visto *supra*, essere risolti nel contesto del regolamento 109L (4).

Passaggio dall'ECU all'euro

Nonostante l'ECU non sia una valuta a pieno diritto ma un paniere, i mercati finanziari l'hanno sempre trattato in modo analogo ad una valuta: è perciò possibile sostenere che principi della legge monetaria sono applicabili per analogia al passaggio da ECU ad euro. Tuttavia, dal momento che

⁷ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 162 del 19 giugno 1997, p.1 ss.

⁸ "...e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ECU...."

⁹ È stato deciso dal Consiglio Europeo di Madrid che "la denominazione della moneta europea sarà euro. Euro sarà la sua denominazione completa e non un semplice prefisso da anteporre alle denominazioni delle monete nazionali. La denominazione specifica euro sarà utilizzata in luogo dell'espressione generica "ecu" utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea. I governi dei quindici hanno convenuto che questa decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni del trattato."

non esiste una vera e propria autorità monetaria per l'ECU che può decidere di modificare la propria moneta o di trasferire la competenza monetaria alla Comunità, questa applicazione analogica potrebbe essere contestata e la continuità tra ECU ed euro potrebbe essere messa in dubbio. Per assicurare all'interno dell'Unione Europea il rispetto del tasso di un euro per un ECU, confermato dal Consiglio Europeo di Madrid e derivante dall'interpretazione dell'articolo 109L (4) del Trattato, questa norma è stata inserita nel regolamento 235, direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri.

Per quel che riguarda il riconoscimento del tasso di conversione 1:1 nelle giurisdizioni degli Stati terzi, ci si può aspettare che l'applicazione analogica dei principi della legge monetaria sia accettato dai giudici, anche in considerazione del fatto che tutte le autorità monetarie delle monete che erano comprese nel paniere applicano il tasso 1:1.

Il regolamento stabilisce inoltre la presunzione, confutabile, che i riferimenti all'ECU in un contratto siano riferimenti all'ECU ufficiale¹⁰, spostando così l'onere della prova sulla parte che voglia valersi di una diversa definizione ed eliminando moltissimi casi di incertezza giuridica.

Continuità dei contratti

Probabilmente il più grave problema relativo all'introduzione dell'euro, e quello che più ha preoccupato i mercati, le banche, le istituzioni, è la questione se un cambiamento così radicale come quello dello scomparire di una moneta potesse essere ritenuto, in alcuni sistemi giuridici, una giustificazione legittima per rescindere un contratto. In particolare, si temeva che principi e clausole generali come quelle di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta fossero utilizzate da una delle parti a questo scopo. La conseguenza sarebbe stata una pioggia di cause in tutta l'Unione europea, con gravissime conseguenze per la stabilità dei mercati.

¹⁰ Secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n.3320/94.

Tuttavia, è chiaro che l'introduzione dell'euro non rende impossibile la prestazione, dato il legame esistente, in base all'articolo 3 del regolamento 109 L (4), tra la moneta nazionale che verrà sostituita e l'euro: le obbligazioni espresse nella moneta nazionale possono essere soddisfatte in euro.

Neppure si può considerare che l'introduzione dell'euro costituisca un radicale cambiamento del rapporto sinallagmatico del contratto: la continuità tra monete nazionali e euro assicurata dal regolamento, la convergenza tra le politiche monetarie, condizione necessaria in base al trattato per l'adozione della moneta unica, l'aver posto la stabilità dei prezzi come obiettivo principale della Banca Centrale Europea, l'imposizione di una rigida disciplina di bilancio agli Stati partecipanti sono tutti elementi che garantiscono che l'introduzione dell'euro, di per sé, non comporterà un radicale cambiamento del rischio economico sottostante ad un contratto.

Infine, l'introduzione dell'euro non può essere considerata un evento imprevedibile: si tratta della conclusione di un lungo processo di convergenza e di preparazione tecnica, la cui idea risale agli anni sessanta.

Nonostante fosse chiaro che non sarebbe stato possibile avere ricorso a queste clausole generali per l'introduzione dell'euro, il regolamento 235 è intervenuto con una norma apposita a chiarire il principio della continuità dei contratti per rafforzare la certezza giuridica. In base all'articolo 3, salvo espresso accordo in senso contrario delle parti, l'introduzione dell'euro non ha l'effetto di modificare i termini di un contratto né di porvi fine unilateralmente. Il *considerando* n.7 specifica poi che ciò comporta, in caso di strumenti finanziari a tasso d'interesse fisso, che l'introduzione dell'euro non modifica il tasso d'interesse nominale dovuto dal debitore.

Il principio della continuità dei contratti si applica anche a contratti di swap e altri contratti derivati. L'introduzione dell'euro non rende impossibile l'esecuzione nemmeno dei contratti il cui unico obiettivo era tutelarsi dal rischio di cambio. Infatti il rischio che il cambio tra le monete oggetto del contratto venisse fissato era uno dei rischi presi in considerazione dalle parti nel concludere tale contratto.

Un problema ancora non completamente risolto che si pone in questo contesto è quello dei contratti regolati dal diritto di uno Stato non membro dell'Unione Europea (il caso più frequente: diritto di New York) ma contenenti obbligazioni in ECU o in una delle monete nazionali che saranno sostituite dall'euro. In questo caso non può essere completamente escluso che un giudice, non vincolato dal diritto comunitario, dia un'interpretazione diversa della questione della continuità. Per ragioni di certezza giuridica alcuni Stati (New York, Illinois, California) hanno adottato legislazioni che confermano la continuità dei contratti nel contesto dell'unione monetaria.

Un altro problema assai rilevante riguarda lo scomparire dei tassi di interesse di riferimento a cui moltissimi contratti di credito internazionali rinviano. Si tratta di tassi definiti molto spesso da organismi privati e ciò rende difficile risolvere la questione con un unico atto giuridico. Tuttavia la maggior parte dei contratti contiene clausole che indicano un tasso di interesse alternativo in caso quello di riferimento dovesse scomparire; inoltre vi sono precedenti in cui i tribunali, quando le parti non riuscissero a trovare un accordo, hanno applicato nuovi tassi di riferimento che fossero economicamente il più vicini possibile ai vecchi. Per risolvere questo problema, alcuni Stati hanno in programma di indicare per legge quali tassi di riferimento dovranno essere sostituiti a quelli che scompariranno.

Tassi di conversione e arrotondamento

Per evitare speculazioni, la conversione da euro a monete nazionali e viceversa e tra monete nazionali degli Stati partecipanti all'unione monetaria è regolata in modo estremamente rigoroso dall'articolo 4 del regolamento 235. Metodi alternativi di calcolo possono essere utilizzati soltanto se producono gli stessi risultati. Questa norma, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, garantisce il rispetto dei tassi di conversione adottati sulla base dell'articolo 109L (4), oltre a proteggere i consumatori da eventuali abusi di operatori finanziari, dato che l'utilizzazione di tassi inversi è vietata e che conversioni secondo metodi che non producano gli stessi risultati di quelli previsti dal regolamento possono essere impugnate.

Una volta effettuata la conversione, si presenta il problema dell'arrotondamento. Il regolamento prevede l'arrotondamento del risultato all'unità divisionale, o al cent, più vicina. La questione della conversione e dell'arrotondamento, o meno, di valori intermedi di calcolo (in caso di conversione di somme, ad esempio) è lasciata agli Stati Membri. Questa questione è una potenziale fonte di notevoli discrepanze: a seconda che la conversione e l'arrotondamento vengano fatte per ogni addendo o soltanto per la somma il risultato finale può essere notevolmente diverso. Entrambe le soluzioni sono compatibili con il regolamento: tuttavia è auspicabile che a livello nazionale vengano sviluppate norme o codici di comportamento che assicurino la certezza giuridica¹¹.

L'arrotondamento non deve avvenire necessariamente immediatamente dopo la conversione. Nel caso di ridenominazione in euro di azioni o obbligazioni, per esempio, l'arrotondamento diviene necessario solo al momento in cui i dividendi dovranno essere pagati, l'azione trasferita o l'obbligazione estinta.

Il regolamento relativo all'introduzione dell'euro

Sul progetto di regolamento relativo all'introduzione dell'euro¹² (in seguito: "REGOLAMENTO 109L (4)") il Consiglio ha raggiunto un accordo il 7 luglio 1997. Per ragioni procedurali sarà adottato nel maggio 1998, ma ulteriori modifiche sembrano escluse. L'obiettivo è introdurre l'euro come nuova moneta unica che sostituisce le monete nazionali e diventa l'unità di conto della Banca Centrale Europea e disciplinare il periodo transitorio, la "fase 3A", la più complessa da un punto di vista concettuale.

La grande questione giuridica che doveva essere risolta, e che è stata a lungo discussa in seno all'IME, alla Commissione e al Consiglio dell'Unione, era quella relativa allo *status* delle monete

¹¹ In Germania, le associazioni bancarie hanno già annunciato che convertiranno i singoli addendi di una somma; in Francia, la tendenza nel settore pubblico e in quello privato è opposta.

¹² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 236 del 2 agosto 1997, p.8 ss.

nazionali in questo periodo transitorio: si trattava di sapere se si fosse in presenza di un sistema in cui esistevano *contemporaneamente* due monete in ogni Stato partecipante, oppure se le banconote in moneta nazionale, pur restando un mezzo di pagamento, rappresentassero oramai solo delle suddivisioni non-decimali dell'euro, unica moneta degli Stati partecipanti. La riflessione nelle tre istanze comunitarie è giunta alla seconda conclusione: dal 1 gennaio 1999 le monete nazionali degli stati partecipanti verranno sostituite dall'euro.

Per quel che riguarda le banconote, viene chiarito che le banconote e monete nazionali sono suddivisioni non-decimali dell'euro che continuano ad avere corso legale entro i limiti territoriali attuali. Quest'ultima norma sembra contraddire l'unicità della moneta, ma è spiegabile per ragioni pratiche e tenendo presente la transitorietà della previsione. Viene anche specificata la data (decisa recentemente dal Consiglio Europeo di Lussemburgo) dell'introduzione delle monete e banconote in euro, ed il termine del corso legale (sei mesi dopo l'introduzione delle monete e banconote in euro) delle monete e banconote nazionali.

Il regolamento sancisce il principio "facoltà ma non obbligo" all'articolo 8.3, affermando che ogni volta che un pagamento possa essere fatto mediante accredito su conto corrente, il debitore può scegliere se pagare in moneta nazionale o in euro; la stessa libertà è attribuita al creditore, con il risultato che se una conversione risulti necessaria essa dovrà essere fatta dalla banca ai tassi di conversione. Ciò che l'articolo non specifica è se la banca possa imporre delle spese per questa conversione: la Commissione sta analizzando se ciò sia compatibile con il diritto comunitario o se nuovi atti giuridici per proteggere gli interessi dei consumatori siano necessari a questo scopo. Quello che è certo è il danno politico e di immagine che potrebbe essere arrecato all'unione monetaria se fosse permesso alle banche di imporre spese: la libertà di scegliere se utilizzare l'euro o la moneta nazionale verrebbe minata alla radice.

La libertà di scelta è però limitata tra moneta nazionale dello Stato in cui si trova il conto del creditore ed euro. Non è invece coperta dalla previsione del regolamento il caso di un pagamento transfrontaliero in un'altra moneta, ad esempio da un conto francese in franchi a un conto tedesco in marchi, in franchi. Il debitore potrebbe scegliere tra euro e marchi, e la banca sarebbe obbligata

a convertire il trasferimento se il conto del creditore fosse nell'altra moneta. Se il trasferimento fosse in franchi, in pratica la banca effettuerà comunque la conversione; non esistendo però un obbligo giuridico i costi imposti potrebbero essere più elevati.

La norma più controversa nei lavori preparatori di questo regolamento è quella che riguarda la ridenominazione del debito pubblico e privato, di cui si occupa l'articolo 8 ai paragrafi 4, 5 e 6. La ridenominazione costituisce una deroga al principio generale secondo cui nel periodo transitorio la moneta indicata in atti giuridici deve venire utilizzata come previsto da tali atti (articolo 8.1). Tale deroga permette agli Stati di ridenominare in euro, già durante la fase transitoria, il proprio debito pubblico, e permette a privati che hanno emesso obbligazioni di ridenominare in euro senza bisogno dell'accordo degli investitori quando lo Stato nella cui moneta le obbligazioni sono state emesse abbia ridenominato, almeno in parte, il proprio debito¹³. Inoltre, gli Stati possono adottare norme che facilitino o impongano la ridenominazione¹⁴: tali norme saranno applicabili al debito privato in quanto legge contrattuale¹⁵. Ovviamente, la ridenominazione di obbligazioni private è sempre possibile con l'accordo delle parti, mentre non è mai possibile se è esplicitamente esclusa dai termini del contratto.

L'articolo 8.4 non si applica alla ridenominazioni di azioni. Non sarà dunque possibile ad una società imporre unilateralmente la ridenominazione in euro. Sarà possibile tuttavia che gli organi sociali decidano in questo senso. Altrimenti, sarà al momento della fine della fase transitoria (31 dicembre 2001) che la ridenominazione avverrà.

¹³ Ad esempio, un francese che abbia emesso obbligazioni in marchi in base al diritto italiano può ridenominare appena il governo tedesco abbia ridenominato una parte del suo debito pubblico.

¹⁴ Articolo 8, ultima frase del paragrafo 4 e paragrafo 5.

¹⁵ Ad esempio, la ridenominazione delle obbligazioni in marchi emesse da un francese in base al diritto italiano verrà facilitata o imposta dal diritto italiano.

TRANSIZIONE ALLA MONETA UNICA
SEQUENZA CRONOLOGICA

DAL DICEMBRE 1995 ALLA DECISIONE SUGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI		
CALENDARIO	AZIONI DA INTRAPRENDERE	COMPETENZA
<i>Dicembre 1995</i>	<i>Adozione del quadro di riferimento per l'introduzione della moneta unica e annuncio della data di conclusione del processo di transizione (1 luglio 2002) e della denominazione della nuova moneta</i>	<i>Consiglio europeo</i>
<i>31 dicembre 1996</i>	<i>Specificazione del quadro regolamentare, organizzativo e logistico per lo svolgimento delle mansioni di BCE/SEBC nella terza fase</i>	<i>IME</i>
	<i>Preparazione di una legislazione relativa a BCE/SEBC e all'introduzione della moneta unica</i>	<i>Commissione, IME, Consiglio</i>
<i>Prima della decisione sugli Stati membri partecipanti</i>	<i>Messa in conformità della legislazione nazionale (1)</i>	<i>Stati membri</i>

- (1) Ai sensi dell'articolo 109 J, paragrafo 1, le relazioni della Commissione e dell'IME devono comprendere un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 del trattato nonché lo statuto del SEBC, dall'altro (l'articolo 108 prevede che le legislazioni nazionali siano compatibili con il trattato e con lo statuto del SEBC al più tardi alla data di istituzione del SEBC).

DAL 1° GENNAIO 2002 AL 1° LUGLIO 2002 AL PIÙ TARDI - Completamento della transizione -		
CALENDARIO	AZIONI DA INTRAPRENDERE	COMPETENZA
<i>1° gennaio 2002 al più tardi</i>	<i>i) Messa in circolazione delle banconote in euro e ritiro delle banconote nazionali</i> <i>ii) Messa in circolazione delle monete in euro e ritiro delle monete nazionali</i>	SEBC <i>Stati membri (1)</i>
<i>1° luglio 2002 al più tardi</i>	<i>i) Fine del processo di transizione nell'amministrazione pubblica</i> <i>ii) Abolizione del corso legale delle banconote e monete nazionali</i>	<i>Consiglio; Stati membri (1);</i> SEBC

(6) *Stati membri partecipanti.*

DAI 1° GENNAIO 1999 AL 1° GENNAIO 2002 AL PIÙ TARDI - Dall'inizio della terza fase all'introduzione delle banconote e monete in euro -		
CALENDARIO	AZIONI DA INTRAPRENDERE	COMPETENZA
1° gennaio 1999	Fissazione irrevocabile dei tassi di conversione ed entrata in vigore di legislazione connessa all'introduzione dell'euro (status legale, continuità dei contratti, arrotondamenti, ecc.)	Consiglio (1)
Dal 1° gennaio 1999	I) Definizione ed attuazione della politica monetaria unica in euro	SEBC
	II) Svolgimento di operazioni di cambio in euro	SEBC
	III) Entrata in funzione del sistema di pagamento TARGET	SEBC
	IV) Emissione di nuovo debito pubblico in euro	Stati membri
Dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2002 al più tardi	I) Cambio alla pari delle monete con tassi di cambio irrevocabilmente fissi II) Controllo del processo di transizione nel settore bancario e finanziario III) Assistenza a tutti i settori economici per assicurare una transizione regolare	SEBC SEBC, autorità pubbliche di Stati membri e Comunità SEBC, autorità pubbliche di Stati membri e Comunità

(5) Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri partecipanti.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 1997
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽³⁾,

(1) considerando che il Consiglio europeo ha confermato nella riunione svoltasi a Madrid nei giorni 15 e 16 dicembre 1995 che la terza fase dell'Unione economica e monetaria avrà inizio il 1° gennaio 1999, come previsto dall'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato; che, conformemente al trattato, gli Stati membri che adotteranno l'euro come moneta unica sono denominati, ai fini del presente regolamento, «Stati membri partecipanti»;

(2) considerando che nella riunione del Consiglio europeo a Madrid è stato deciso che l'espressione «ECU» utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea è un'espressione generica; che i Governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che questa decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti del trattato; che la denominazione della moneta europea sarà «euro»; che l'euro come moneta degli Stati membri partecipanti sarà suddiviso in cento unità divisionali denominate «cent»; che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi;

(3) considerando che per definire il quadro giuridico dell'euro sarà adottato dal Consiglio, sulla base

dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, un regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro non appena saranno noti gli Stati membri partecipanti; che alla data d'inizio della terza fase il Consiglio, conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato adotterà i tassi di conversione irrevocabilmente fissati;

(4) considerando che, nel funzionamento del mercato comune e per il passaggio alla moneta unica, è necessario assicurare ai cittadini e alle imprese di tutti gli Stati membri certezza giuridica in relazione a talune disposizioni riguardanti l'introduzione dell'euro, con notevole anticipo rispetto all'avvio della terza fase; che detta certezza giuridica anticipata consentirà che i preparativi dei cittadini e delle imprese procedano in condizioni soddisfacenti;

(5) considerando che l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase, che consente al Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri partecipanti, di adottare le altre misure necessarie per la rapida introduzione della moneta unica, può essere utilizzato come base giuridica solo quando sia stato confermato, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica; che pertanto è necessario fondarsi sull'articolo 235 quale base giuridica per le disposizioni che necessitano urgentemente di certezza giuridica; che pertanto il presente regolamento e il summenzionato regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro offrono insieme il quadro giuridico dell'euro, i cui principi sono stati convenuti dal Consiglio europeo di Madrid; che l'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta la popolazione degli Stati membri partecipanti; che, per assicurare un passaggio equilibrato, specialmente per i consumatori, occorre prendere in esame disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento e in quello che sarà adottato in base all'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato;

⁽¹⁾ GU n. C 369 del 7. 12. 1996, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 49.

⁽³⁾ Parere espresso il 29 novembre 1996.

- (6) considerando che l'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea⁽¹⁾, cesserà al 1° gennaio 1999 di essere definito come paniere di valute e l'euro diverrà una moneta a pieno titolo; che la decisione del Consiglio riguardante l'adozione dei tassi di conversione non modificherà di per sé il valore esterno dell'ecu; che di conseguenza un ecu, definito come composto da un paniere di valute, diverrà un euro; che il regolamento (CE) n. 3320/94 diventa pertanto obsoleto e deve essere abrogato; che per quanto riguarda i riferimenti all'ecu contenuti negli strumenti giuridici si presumerà che le parti abbiano voluto far riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito nel suddetto regolamento; che tale presunzione dovrebbe essere confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti;
- (7) considerando che è un principio di diritto generalmente accettato che la continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici non è influenzata dall'introduzione di una nuova moneta; che il principio della libertà contrattuale deve essere rispettato; che il principio della continuità dovrebbe essere compatibile con qualsiasi elemento concordato tra le parti in relazione all'introduzione dell'euro; che per rafforzare la certezza giuridica e la chiarezza è opportuno confermare esplicitamente che il principio della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici si applica tra le ex monete nazionali e l'euro, oltre che tra l'ecu, ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito dal regolamento (CE) n. 3320/94, e l'euro; che ciò comporta in particolare che in caso di strumenti a tasso di interesse fisso l'introduzione dell'euro non modifica il tasso d'interesse nominale dovuto dal debitore; che le disposizioni sulla continuità possono conseguire il loro obiettivo di certezza giuridica e di trasparenza per gli operatori economici, specialmente per i consumatori, soltanto se entrano in vigore al più presto;
- (8) considerando che l'introduzione dell'euro costituisce un mutamento della normativa monetaria di ciascuno Stato membro partecipante; che il riconoscimento della normativa monetaria di uno Stato è un principio universalmente accettato; che la conferma esplicita del principio di continuità dovrebbe portare al riconoscimento della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici nelle giurisdizioni dei paesi terzi;
- (9) considerando che il termine «contratto» utilizzato per la definizione degli strumenti giuridici comprende tutti i tipi di contratto, indipendentemente dalle modalità della loro stipulazione;
- (10) considerando che il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato, adotterà i tassi di conversione dell'euro nei confronti di ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che questi tassi di conversione dovranno essere utilizzati per qualunque conversione tra l'euro e le unità monetarie nazionali o tra le unità monetarie stesse; che, per qualunque conversione tra le unità monetarie nazionali, il risultato dovrebbe essere definito da un algoritmo fisso; che l'impiego di tassi di conversione inversi implicherebbe un arrotondamento dei tassi e potrebbe generare notevoli imprecisioni, specie nel caso di importi elevati;
- (11) considerando che l'introduzione dell'euro richiede l'arrotondamento di importi monetari; che l'indicazione tempestiva delle regole di arrotondamento è necessaria per il funzionamento del mercato comune e per consentire che venga preparata tempestivamente la transizione senza intoppi verso l'Unione economica e monetaria; che tali regole non pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi;
- (12) considerando che, per ottenere un grado elevato di precisione nelle operazioni di conversione, conviene che i tassi di conversione siano definiti con sei cifre significative; che un tasso con sei cifre significative consiste in un tasso che, computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, è composto da sei cifre,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;
- «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che adottano la moneta unica conformemente al trattato;
- «tassi di conversione»: i tassi di conversione irrevocabilmente fissati che il Consiglio adotta a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;
- «unità monetarie nazionali»: le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, definite il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 27.

— «unità euro»: unità della moneta unica definita nel regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro, che entrerà in vigore alla data di avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria.

Articolo 2

1. Qualunque riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94, contenuto in uno strumento giuridico, è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu. In assenza di tale definizione, si presume, e la presunzione è confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti, che i riferimenti all'ecu contenuti nello strumento giuridico costituiscono riferimenti all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94.

2. Il regolamento (CE) n. 3320/94 è abrogato.

3. Il presente articolo è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999, conformemente alla decisione di cui all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato.

Articolo 3

L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti.

Articolo 4

1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali

degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.

2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto delle conversioni.

3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.

4. Gli importi monetari da convertire da un'unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati.

Articolo 5

Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JORRITSMA-LEBBINK

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro
del 7 luglio 1997
(97/C 236/04)

IL CONSIGLIO

considerando che il 17 giugno 1997 ha adottato il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU n. L 162 del 19. 6. 1997) sulla base dell'articolo 235 del trattato, nell'interesse della certezza del diritto, per disciplinare gli aspetti urgenti relativi al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro;

considerando che il 7 luglio 1997 il Consiglio ha approvato un progetto di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro, figurante nell'allegato, che disciplinerà gli altri aspetti necessari per l'introduzione dell'euro; che detto regolamento sarà adottato sulla base dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, non appena sarà adottata la decisione al più presto nel 1998 relativa agli Stati membri che adotteranno l'euro, e diventerà quindi giuridicamente vincolante;

considerando che i testi summenzionati stabiliscono congiuntamente il quadro giuridico per l'introduzione dell'euro; che il Consiglio europeo di Amsterdam ha deciso il 17 giugno 1997 di pubblicare tale quadro giuridico completo ai fini della trasparenza,

— CONVIENE DI PUBBLICARE, PER INFORMAZIONE, LA PRESENTE RISOLUZIONE E IL RELATIVO ALLEGATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

ALLEGATO

Progetto di

REGOLAMENTO (CE) N. 0000/97 DEL CONSIGLIO

del ...

relativo all'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

(1) considerando che il presente regolamento definisce le norme applicabili in materia monetaria negli Stati membri che hanno adottato l'euro; che il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾, ha già fissato le norme concernenti la continuità dei contratti, la sostituzione dei riferimenti all'ecu negli strumenti giuridici mediante riferimenti all'euro ed infine l'arrotondamento degli importi; che l'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta la popolazione degli Stati membri partecipanti; che, per assicurare un passaggio equilibrato, specialmente per i consumatori, occorre prendere in esame disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1103/97;

(2) considerando che, nella riunione del Consiglio europeo a Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, è stato deciso che l'espressione «ecu» utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea è un'espressione generica; che i governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che questa decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti del trattato; che la denominazione della moneta europea sarà «euro», che l'euro in quanto moneta degli Stati membri partecipanti sarà diviso in cento unità divisionali denominate «cent», che la scelta del

nome «cent» non esclude l'utilizzo delle varianti linguistiche di tale termine in uso comune negli Stati membri; che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, oltre all'adozione dei tassi di conversione il Consiglio prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro;

(4) considerando che ogniqualvolta un Stato membro divenga, conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, uno Stato membro partecipante, il Consiglio, in forza dell'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, prende le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro interessato;

(5) considerando che, in conformità dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, all'atto di inizio della terza fase il Consiglio adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri partecipanti sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro viene a sostituirsi a queste valute;

(6) considerando che le disposizioni normative sono da interpretare tenendo conto dell'assenza di rischi di cambio tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali o tra le varie unità monetarie nazionali;

(7) considerando che il termine «contratto» utilizzato nella definizione degli strumenti giuridici comprende tutti i tipi di contratto, indipendentemente dalle modalità della loro stipulazione;

(8) considerando che, al fine di preparare un'agevole transizione verso l'euro, occorre prevedere un periodo transitorio tra la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro; che durante tale periodo le unità monetarie nazionali saranno definite come suddivisioni

(1) GU n. C 369 del 7. 12. 1996, pag. 10.

(2) Parere formulato il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere formulato il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

dell'euro; che risulta pertanto stabilita un'equivalenza giuridica tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali;

- (9) considerando che, conformemente all'articolo 109 G del trattato e al regolamento (CE) n. 1103/97 l'euro sostituirà l'ecu dal 1° gennaio 1999 come unità di conto delle istituzioni delle Comunità europee; che l'euro dovrebbe essere inoltre l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali degli Stati membri partecipanti; che, secondo le conclusioni di Madrid, le operazioni di politica monetaria saranno effettuate in euro dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC); che ciò non impedisce alle banche centrali nazionali di tenere conti nelle rispettive unità monetarie nazionali durante il periodo transitorio, in particolare per il loro personale e per le pubbliche amministrazioni;
- (10) considerando che, durante il periodo transitorio, ciascuno Stato membro partecipante può consentire l'impiego generalizzato dell'unità euro nel suo territorio;
- (11) considerando che, durante il periodo transitorio suddetto, i contratti, le normative nazionali e gli altri strumenti giuridici possono essere validamente espressi in unità euro o nelle unità monetarie nazionali; che, durante lo stesso periodo nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pregiudicare la validità di qualsiasi riferimento a unità monetarie nazionali in uno strumento giuridico;
- (12) considerando che, salvo patto contrario, nell'esecuzione di tutti gli atti sanciti da uno strumento giuridico gli operatori economici devono rispettare la denominazione ivi prevista;
- (13) considerando che l'unità euro e l'unità monetaria nazionale sono unità della stessa moneta; che dovrebbe essere garantita la possibilità, all'interno degli Stati membri partecipanti, di effettuare i pagamenti tramite accredito di un conto nell'unità euro ovvero nelle rispettive unità monetarie nazionali; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto dovrebbero applicarsi anche ai pagamenti transfrontalieri denominati nell'unità euro o nell'unità monetaria nazionale del conto del creditore; che è necessario garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento con disposizioni sull'accredito di conti tramite strumenti di pagamento accreditati mediante detti sistemi; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non dovrebbero comportare per gli intermediari finanziari l'obbligo di rendere disponibili altre possibilità di pagamento ovvero prodotti denominati in qualsiasi particolare unità dell'euro; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non impediscono agli intermediari finanziari di coordinare, durante il periodo transitorio, l'introduzione di possibilità di pagamento denominate in unità euro basate su un'infrastruttura tecnica comune;
- (14) considerando che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile sarà emesso dagli Stati membri partecipanti in unità euro; che è opportuno consentire agli emittenti del debito di ridenominare il debito in essere in unità euro; che le disposizioni in materia di ridenominazione dovrebbero essere tali da poter essere applicate anche nelle giurisdizioni di paesi terzi; che gli emittenti dovrebbero essere in grado di ridenominare il debito in essere ove esso sia denominato nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro che ha ridenominato, in tutto o in parte, il debito in essere della sua pubblica amministrazione; che tali disposizioni non riguardano l'introduzione di misure supplementari intese a modificare i termini del debito in essere per alterarne, fra l'altro, l'importo nominale, essendo queste materie soggette alle pertinenti norme del diritto nazionale; che è opportuno consentire agli Stati membri di prendere provvedimenti appropriati per modificare l'unità di calcolo utilizzata per le procedure operative dei mercati organizzati;
- (15) considerando che potrebbero inoltre essere necessarie ulteriori iniziative a livello comunitario per chiarire l'effetto dell'introduzione dell'euro sull'applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti, con particolare riguardo al netting, alla compensazione e all'utilizzo di tecniche aventi effetti simili;
- (16) considerando che l'obbligo d'impiego dell'unità euro può essere imposto soltanto in base alla normativa comunitaria; che per le operazioni con il settore pubblico gli Stati membri partecipanti possono consentire l'utilizzazione dell'unità euro; che, conformemente allo scenario di riferimento deciso dal Consiglio europeo di Madrid, la normativa comunitaria che stabilisce il calendario per la generalizzazione dell'impiego dell'unità euro potrebbe lasciare un margine di manovra ai singoli Stati membri;
- (17) considerando che a norma dell'articolo 105 A del trattato il Consiglio può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche;
- (18) considerando che occorre tutelare adeguatamente le banconote e le monete metalliche contro la contraffazione;

(19) considerando che le banconote e le monete metalliche denominate nelle unità monetarie nazionali cessano di avere corso legale al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo transitorio; che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote e monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari;

(20) considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, i riferimenti presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine di tale periodo devono intendersi come riferimenti all'unità euro sulla base dei rispettivi tassi di conversione; che pertanto non è necessaria, per ottenere tale risultato, una ridenominazione materiale degli strumenti giuridici in vigore; che le regole di arrotondamento stabilite dal regolamento (CE) n. 1103/97 si applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o posteriormente ad esso; che comunque per motivi di chiarezza può essere opportuno procedere alla ridenominazione materiale il più presto possibile;

(21) considerando che il protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord stabilisce al punto 2 che, inter alia, il punto 5 del protocollo stesso produce effetto se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende passare alla terza fase; che il punto 5 stabilisce, inter alia, che l'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato non si applica al Regno Unito;

(22) considerando che, nel riferirsi al punto 1 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, questa ha comunicato, nel quadro della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase; che pertanto, in conformità del punto 2 del suddetto protocollo, si applicano alla Danimarca tutti gli articoli e le disposizioni del trattato e dello Statuto del SEBC che fanno riferimento ad una deroga;

(23) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, la moneta unica sarà introdotta esclusivamente negli Stati senza deroga;

(24) considerando che il presente regolamento si applica pertanto a norma dell'articolo 189 del trattato, fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «Stati membri partecipanti»: [Paesi A, B, ...];
- «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;
- «tasso di conversione»: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;
- «unità euro»: l'unità monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase;
- «unità monetarie nazionali»: le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, così come definite il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;
- «periodo transitorio»: il periodo di tempo che inizia tra il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001;
- «ridenominare»: modificare l'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro, come definito all'articolo 2; l'atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.

PARTE II

SOSTITUZIONE DELL'EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.

Articolo 3

L'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.

Articolo 4

L'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 5

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano durante il periodo transitorio.

Articolo 6

1. L'euro è altresì diviso nelle unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione. Ogni divisione delle monete nazionali in unità divisionali viene mantenuta. Subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, continua ad applicarsi la normativa degli Stati membri in materia monetaria.

2. Ove uno strumento giuridico faccia riferimento a un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione.

Articolo 7

La sostituzione dell'euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non ha di per sé l'effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.

Articolo 8

1. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego di un'unità monetaria nazionale o che siano in essa denominati sono compiuti in tale unità monetaria nazionale. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego dell'unità euro o che siano in essa denominati vengono compiuti in unità euro.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano salvo accordo diverso tra le parti.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi importo denominato in unità euro o nell'unità monetaria nazionale di un dato Stato membro partecipante e pagabile in detto Stato membro mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferente in unità euro o nell'unità monetaria nazionale in questione. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo: ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

— ridenominare in unità euro il debito in essere emesso dalla sua pubblica amministrazione, come definito nel sistema europeo di conti integrati, denominati in unità monetaria nazionale ed emesso a norma del diritto nazionale. Qualora uno Stato membro adotti una siffatta misura, gli emittenti possono ridenominare in unità euro il debito denominato nell'unità monetaria nazionale dello Stato membro in questione, salvo ove la ridenominazione non sia espressamente esclusa dai termini del contratto; la presente disposizione si applica al debito emesso dall'amministrazione pubblica di uno Stato membro nonché alle obbligazioni e alle altre forme di debito mobiliarizzato negoziabile sui mercati finanziari ed agli strumenti del mercato monetario emessi da altri debitori;

— consentire:

- a) ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ⁽¹⁾, nonché delle merci, e
- b) ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti

di cambiare l'unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro.

5. Gli Stati membri partecipanti possono adottare disposizioni diverse da quelle del precedente paragrafo 4, che impongano l'impiego di unità euro, solo in conformità di un calendario stabilito dalla normativa comunitaria.

6. Le norme nazionali degli Stati membri partecipanti che consentono o impongono il netting, la compensazione o l'utilizzo di tecniche aventi effetti simili si applicano alle obbligazioni pecuniarie indipendentemente dal fatto che siano denominate in unità euro o in unità monetarie nazionali; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

Articolo 9

Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali del giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7).

PARTE IV

BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO

Articolo 10

Il ... (*) la BCE e le Banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro. Senza pregiudizio dell'articolo 15, dette banconote denominate in euro sono le uniche banconote a corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 11

Il ... (*), gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, seconda frase del trattato. Senza pregiudizio dell'articolo 15, dette monete metalliche sono le uniche monete metalliche a corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.

Articolo 12

Gli Stati membri partecipanti assicurano sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano dopo lo scadere del periodo transitorio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato e fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Articolo 14

I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97.

Articolo 15

1. Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale.

2. Per un periodo non superiore a sei mesi dopo la fine del periodo transitorio, ogni Stato membro partecipante può stabilire norme per l'impiego delle banconote e monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il loro ritiro.

Articolo 16

Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate.

PARTE VI

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) Una data precisa che sarà decisa, conformemente alle prospettive delineate a Madrid, al momento dell'adozione del presente regolamento.

iai ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

n° Inv. 18374
25 MAR. 1998

BIBLIOTECA



IAI



BANCA TOSCANA

in collaborazione con
la Commissione Europea e
il Consiglio Nazionale delle Ricerche

**IL GOVERNO
DELLA MONETA UNICA
E LA REALTÀ
GIURIDICA ITALIANA**

**La Moneta Unica nell'esperienza
giuridica tedesca**

di Michael Bothe

Firenze, 9 febbraio 1998

La moneta unica nell'esperienza giuridica tedesca

Michael Bothe

Professore di diritto pubblico, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Francoforte

1. Introduzione

Se parliamo dei problemi giuridici che presenta l'introduzione dell'euro in Germania, dobbiamo distinguere due aspetti molto diversi, cioè uno negativo e l'altro positivo. L'ultimo comprende tutti i preparativi pratici e giuridici per il buon funzionamento della transizione del DM all'euro. Si tratta di problemi tecnici, ma alcuni di essi possiedono un effetto pratico ed economico considerevole. Questi problemi sono comuni agli Stati membri della CE. Quindi, il loro studio comparativo s'impone.

Il primo aspetto, quello negativo, risulta dal fatto che la critica politica ed economica che alcuni fanno valere contro l'euro utilizza anche l'argomento giuridico, incluso il contenzioso costituzionale. Questo, dal canto, si deve ad alcune sentenze contenute nella decisione della Corte costituzionale federale sul trattato di Maastricht che hanno, si può dire, costituzionalizzato il problema del passaggio alla terza fase dell'UEM.

Questa relazione tratterà, con la brevità necessaria, i due aspetti e tenterà di presentare il loro stato attuale. Ma bisogna dire che tutto questo è ancora allo stato fluido.

2. I preparativi legali per l'introduzione del euro

2.1 L'inquadramento comunitario

Il quadro giuridico comunitario della transizione alla terza fase è costituito da due regolamenti: del Consiglio, uno già adottato¹, l'altro fissato nel suo testo da una risoluzione del Consiglio². La tecnica utilizzata è la seguente. Ci sarà una sostituzione automatica dell'euro alla moneta nazionale, una continuità dei contratti, e la moneta nazionale sarà impiegata durante la fase transitoria come espressione dell'euro, calcolato al tasso di conversione fisso. Tutto questo non richiede legislazione o trasposizione nazionale. Ma la coesistenza della moneta nazionale e della moneta unica che risulta da questa situazione può e deve essere regolata dallo Stato membro. Queste norme nazionali debbono rispettare il principio della libera scelta implicita nell'articolo 8, paragrafo 2 e 3 del progetto di regolamento relativo all'introduzione dell'euro.

Gli Stati membri dovranno anche regolare alcuni problemi pratici che risultano dal fatto che la conversione degli importi in moneta nazionale, contenuti in disposizioni legislative o strumenti giuridici, risulteranno in cifre poco praticabili, nonostante le regole relative all'arrotondamento già contenute nel progetto di regolamento.

¹ Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

² Risoluzione del Consiglio relative al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro del 7 luglio 1997, 97/C236/04.

2.2 Misure adottate in Germania

Nel mese di novembre 1995, il Ministro federale delle finanze istituì un comitato preparatorio chiamato Arbeitsstab Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Nell'aprile 1997, il ministro presentò una relazione elaborata da questo comitato al Parlamento³. Questa contiene la progettazione delle misure da adottare a livello federale. La concertazione con i governi dei Länder, in quanto alle misure che questi debbono prendere nelle loro rispettive sfere di competenza, è assicurato dal fatto che rappresentanti dei Länder sono membri del comitato. Ma le decisioni finali relative alla posizione dei Länder sono presi dalla Conferenza dei ministri delle finanze, organo di concertazione politica intergovernativa. Le sue decisioni non sono giuridicamente vincolanti, ma possiedono un grande peso politico. Questo non esclude che alcuni Länder non seguono la posizione maggioritaria, come vedremo fra alcuni istanti.

Sulla base del lavoro del comitato preparatorio, il Governo federale presentò un disegno di legge al Parlamento il 26 settembre 1997 sull'introduzione dell'euro.⁴ La distinzione fra questo disegno di legge e la legge italiana consiste nel fatto che la legge italiana essenzialmente autorizza solamente una legislazione delegata, mentre la legge tedesca già contiene norme di fondo particolari. Ma la sua operatività dipende anche dai regolamenti complementari. Questa legge modificherà alcune leggi federali vigenti, tali come il codice di procedura civile, il codice commerciale, le leggi sulla s.p.a. e la s.r.l., la legge sulla moneta etc. Attualmente, questo disegno è deliberato nelle commissioni del Bundestag. Inoltre, una legge speciale disciplinerà la trasformazione della Banca federale in una parte del SEBC.⁵

Le misure previste da questa legislazione si dividono in due categorie: quelle relative alle transazioni private e quelle relative allo Stato e all'amministrazione pubblica.

2.3 Misure relative allo Stato

Per comprendere le misure adottate o da adottare, si deve tenere conto del fatto che la competenza federale è limitata. Ma esiste almeno una competenza legislativa federale relativa ai principi generali del bilancio pubblico (non solamente federale) e relativa alla tassazione che sono importanti nel nostro contesto. Inoltre, è rilevante la competenza federale per la legislazione economica (Art. 74 paragr. 1, n. 11 LF). Ma la transizione richiede anche misure amministrative che cadono nella competenza dei Länder. Questo fatto ha già causato alcune complicazioni perché l'uniformità della pratica amministrative non è assicurata.

La relazione citata propone una decisione generale per l'amministrazione pubblica: la utilizzazione della moneta nazionale nell'intera fase di transizione, l'introduzione della moneta unica per il bilancio statale, per i conti della pubblica amministrazione, per le dichiarazioni delle imposte, per atti amministrativi relativi a pagamenti solo a partire dal 1 gennaio 2002. Secondo tale relazione⁶, sarebbe impossibile per l'amministrazione maneggiare due monete allo stesso tempo.

Questa posizione è stata criticata dai circoli economici ed anche dal Bundesrat. L'impiego esclusivo della moneta nazionale da parte della pubblica amministrazione non corrisponde bene al principio della libera scelta fra le due monete che vale per l'ambito privato. Questa critica

³ Bundesrat, Drucksache 327/97.

⁴ Bundesrat, Drucksache 725/97.

⁵ 6. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank, 22 dicembre 1997, BGBl. I, p. 3274.

⁶ Drucksache 327/97, p. 11.

vale soprattutto per la presentazione delle dichiarazioni d'imposta. Il 22 gennaio di quest'anno, la Conferenza dei ministri delle finanze decise di non accettare dichiarazioni fiscali in euro prima del 1 gennaio 2002⁷. Questa decisione, non unanime, provocò vive proteste da parte del Ministro federale dell'economia⁸ e, naturalmente, dai circoli imprenditoriali⁹. Attualmente, almeno due Länder, Hessen e Rheinland-Pfalz, progettano, contrariamente alle decisioni prese dalla Conferenza dei ministri, di accettare dichiarazioni in euro già dal 1 gennaio 1999, quello che chiamiamo in tedesco un „Alleingang“¹⁰.

2.4 Misure relative al settore privato

2.4.1 Principio generale

Il principio generale adottato dal disegno di legge per l'introduzione dell'euro è quello della libera scelta. Le imprese e le persone private non sono obbligate, ma sono libere di utilizzare l'euro o la moneta nazionale che sarà un'espressione dell'euro¹¹. I pagamenti e la contabilità delle imprese potranno essere effettuati in euro ed in DM. Alcuni aspetti particolari di questo principio che ispira la legge sull'introduzione dell'euro debbono essere menzionati.

2.4.2 Norme relative al tasso di interesse

Per determinare il tasso di interesse che un debitore deve pagare, alcune leggi e anche contratti si riferiscono a tassi stabiliti in altri contesti. Il tasso più utilizzato per questo scopo è il tasso di sconto della Banca federale. Dopo l'intrata in vigore della terza fase, questo tasso non esisterà più come strumento di politica monetaria e, quindi, anche sparisce come cifra di riferimento. Per riempire questa lacuna, la legge autorizza un regolamento che determinerà lo strumento comparabile adottato dalla BCE che potrà servire allo stesso fine. Ma non è sicuro che questa soluzione sarà praticabile già dall'inizio della terza fase perché gli strumenti impiegati dalla BCE dovranno svilupparsi ancora. Quindi, la legge dà la possibilità che il Governo federale fissa i tassi pertinenti nella fase transitoria per mezzo di un regolamento che prenderà come punto di partenza l'ultimo tasso stabilito dalla Banca federale.

Inoltre, si discute se adottare una disposizione in questa legge o in un regolamento che sostituisce l'EURIBOR al FIBOR (Frankfurt InterBank Official Rate). Una disposizione in questo senso sarebbe utile poiché molti strumenti legali, in particolare i contratti si riferiscono al FIBOR.

2.4.3 L'apertura di certi complessi normativi all'utilizzazione dell'euro

La legge prevede anche disposizioni particolari per l'apertura di certe attività regolate da leggi diverse per l'utilizzazione dell'euro.

2.4.3.1 Procedimento d'ingiunzione (Mahnverfahren)

Un primo ambito da menzionare è il procedimento d'ingiunzione che permette a un creditore di ottenere l'esecuzione di un debito espresso in moneta nazionale (in inländischer Währung, § 688 del Codice di procedura civile) per mezzo di una procedura giudiziaria sommaria e semplificata. Questa disposizione è modificata e dirà invece „Euro oder Deutsche Mark“. Poi, la legge modifica anche i regolamenti e le istruzioni amministrative complementari, tecnica legislativa un po' strana, ma impiegata anche in altri contesti quando il legislatore modifica un

⁷ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 23 gennaio 1998, p. 1. v. anche FAZ, 21 gennaio 1998, p. 13.

⁸ FAZ, 23 gennaio 1998, p. 2.

⁹ FAZ, 31 gennaio 1998, p. 14.

¹⁰ FAZ, 31 gennaio 1998, p. 14; 29 gennaio 1998, p. 12.

¹¹ V. la relazione del Comitato preparativo. BR Drs. 327/97, p. 8.

complesso normativo intero. Questo cambio è un esempio abbastanza semplice della tecnica giuridica utilizzata dalla legge. Altri ambiti sono più complicati.

2.4.3.2 Diritto delle società

Un primo elemento della legge che si riferisce al diritto delle società è l'espressione di certi importi di soglia in euro (leggi relative alla S.p.a. e S.r.l.), per esempio l'importo nominale minimo del capitale sociale della s.p.a. (50.000 euro invece di 100.000 DM), l'importo minimo delle azioni, il numero dei membri dell'Aufsichtsrat in relazione al capitale sociale etc. Per una nuova registrazione di una s.p.a. nella fase di transizione, si può utilizzare, secondo il principio della libera scelta, DM così come l'euro, ma gli importi di soglia in DM saranno calcolati secondo la nuova versione della legge sulla base dell'euro. La legge prevede anche una procedura speciale per la trasformazione del capitale sociale di DM in euro che, per ottenere un importo rotondo, significherebbe un cambio di valore, sia un aumento o una diminuzione, del capitale sociale. C'è anche una discussione se si può utilizzare questa opportunità per introdurre azioni senza valore nominale.

Una soglia speciale che dobbiamo menzionare è quella che determina l'applicabilità della legislazione sulla codeterminazione¹².

2.4.3.3 Norme relative al bilancio e alla contabilità delle imprese

La legge modificherà il Codice del commercio introducendo l'euro come unità obbligatoria di contabilità (§ 244 Cc). Ma il DM può essere utilizzato fino al termine della fase di transizione.

2.4.3.4 Diritto dei titoli di credito

Un emendamento della legge relativa alla borsa permette l'utilizzazione dell'euro ai fini di borsa. La quotazione in euro è autorizzata.

Un problema un po' complicato è la conversione delle obbligazioni¹³. Come eccezione al principio della libera scelta, il progetto di regolamento del Consiglio permette agli Stati membri di ridenominare obbligatoriamente i titoli di credito pubblico, debito in essere emesso dalla pubblica amministrazione, già dall'inizio della terza fase. La Repubblica federale ha utilizzato questa possibilità. Ma poiché la conversione dei titoli al tasso fisso risulterà in importi poco praticabili per il mercato, la legge dà al debitore la possibilità di cambiare le condizioni dell'emissione per ottenere un taglio più adatto alle esigenze del mercato finanziario¹⁴.

2.5 Diritto monetario

Un primo elemento delle modificazioni che si riferiscono al diritto monetario in senso stretto è la protezione dei simboli e dei marchi nella moneta coniata¹⁵. Un altro cambio è più importante e molto controverso: l'abrogazione del § 3 della Legge sulla moneta (Währungsgesetz). Questa disposizione proibisce o sottopone all'approvazione della Banca federale clausole „numeri indici“. Clausole di questo tipo possono aumentare il rischio di inflazione, almeno secondo certe voci critiche¹⁶. Questa modificazione certamente non è necessaria per l'introduzione dell'euro, ma sembrerebbe che la legislazione sull'euro sia considerata come una buona opportunità per abolire una regola considerata troppo onerosa da certi interessi

¹² Art. 3, §§ 8 e 9 del disegno di legge.

¹³ V. R. Renger, Die Umstellung von Schuldverschreibungen, Wertpapier-Mitteilungen 51 (1997), pp. 1873 ss.

¹⁴ Art. 6 del disegno di legge.

¹⁵ Art. 8 del disegno di legge, emendamento del „Gesetz über die Ausprägung von Scheidemünzen“.

¹⁶ FAZ, 19 gennaio 1998, p. 15.

economici. Probabilmente, si adotterà come sostituto una disposizione nella legislazione sulla protezione del consumatore.

3. Il problema costituzionale

3.1 Il giudizio relativo al Trattato di Maastricht

Nel suo giudizio relativo al Trattato di Maastricht del 12 ottobre 1993¹⁷, la Corte costituzionale affermò la costituzionalità del trattato, o più precisamente della legge nazionale di approvazione del trattato, ma sottolineò certi limiti costituzionali della partecipazione tedesca nel sviluppo dell'integrazione europea. Il principio fondamentale utilizzato dalla Corte è il principio democratico. Da questo principio, la Corte deduce due conseguenze: Primo, una estensione delle competenze dell'Unione europea che non lasci un ambito abbastanza importante di decisione per il parlamento nazionale sarebbe inammissibile dal punto di vista della Legge fondamentale. Secondo, il legislatore nazionale deve avere la responsabilità ultima per le norme vigenti nel territorio nazionale. Quindi, ogni clausola dei trattati che istituiscono l'Unione e le Comunità europee deve essere abbastanza precisa. Clausole di abilitazione troppo generali, che permettano uno sviluppo imprevedibile dei poteri comunitari, sono incostituzionali.

Quest'ultima conseguenza pone problemi seri relativi alla transizione alla terza fase dell'UEM. Poiché lo sviluppo dell'unione monetaria non era prevedibile al tempo dell'adozione del trattato, si poteva argomentare che le disposizioni relative al passaggio alla terza fase costituissero di fatto clausole di abilitazione troppo generali. Per evitare questo esito, la Corte si basa su di una argomentazione che suscita dubbi circa l'interpretazione del Trattato CE. Nonostante il testo dell'articolo 109J, il passaggio alla terza fase non sarebbe automatico al 1 gennaio 1999, ma occorrerebbe ancora un accordo ulteriore fra gli Stati membri. Apparentemente, la Corte pensa che questo accordo avrà la forma di una decisione secondo l'articolo 109J paragrafo 2 e 3 (che si prende a maggioranza qualificata). Ma questa decisione, secondo la Corte, deve tener conto del rispetto dei criteri di convergenza che sono giuridicamente obbligatori. Quindi, sempre secondo la Corte, non sarebbe possibile eludere il rispetto dei criteri di convergenza per mezzo di una decisione maggioritaria, senza l'accordo del governo tedesco (e di tutti gli altri governi), e dunque, senza la partecipazione del parlamento federale che sarebbe necessaria per questo accordo del governo federale, secondo il nuovo articolo 23 della Legge fondamentale. Inoltre, affermò la Corte, gli altri Stati membri, secondo l'articolo 5 del Trattato CE, dovrebbero rispettare il fatto che la stabilità economica costituisce in Germania un valore protetto dalla Costituzione.

Ribadisco: questa argomentazione è molto controversa e solleva anche dubbi. Ma il suo effetto pratico e politico è un invito a utilizzare l'argomento giuridico e quindi il ricorso costituzionale in una lotta politica contro l'euro.

3.2 Il ricorso costituzionale contro l'introduzione dell'euro

Di fatto, un ricorso costituzionale è stato presentato alla Corte costituzionale da quattro professori di economia e di diritto il 12 gennaio di quest'anno¹⁸. La sua ammissibilità suscita alcuni dubbi. Il primo problema risulta dal fatto che il ricorso costituzionale può solamente essere diretto contro un atto del potere pubblico. Un tale atto non esiste ancora. Ma la Corte adotta una posizione abbastanza liberale relativa alla dimensione temporale dell'ammissibilità

¹⁷ Europäische Grundrechte-Zeitschrift 20 (1993), pp. 429 ss.

¹⁸ Un riassunto è presentato da uno dei ricorrenti nel Frankfurter Rundschau, 10 gennaio 1998, p. 14.

se un danno irreversibile sembra possibile. Un problema difficile è anche la determinazione dell'atto impugnato. Può essere la partecipazione di un ministro federale nel Consiglio della CE che determinerà gli Stati partecipanti all'UEM nel maggio di quest'anno. Ma il problema più difficile risulta dall'esigenza che il ricorrente fa valere di aver subito una violazione dei suoi diritti fondamentali. Il ricorso è solamente ammissibile se una violazione di un diritto individuale appare possibile. Poi, quali sono i diritti che fanno valere i ricorrenti?

1) il diritto alla libera elezione del Parlamento che, secondo la Corte, costituisce veramente un diritto comprensivo della partecipazione democratica. Questo diritto, garantito all'articolo 38 della Legge fondamentale, costituiva anche la base per l'ammissibilità del ricorso costituzionale nel caso del giudizio relativo al Trattato di Maastricht. Ma in questo caso, l'atto attaccato era un atto del Parlamento responsabile dinanzi agli elettori. È molto difficile permettere un controllo indiretto della costituzionalità degli atti del potere esecutivo allegando una violazione dell'articolo 38.

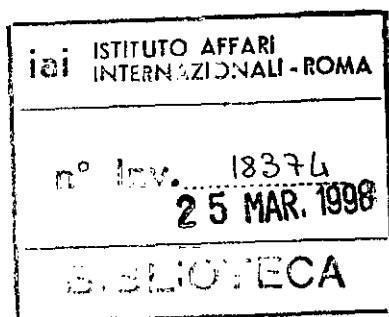
2) il diritto al libero sviluppo della personalità (art. 2 paragr. 1) ed il diritto della proprietà (art. 14). Secondo i ricorrenti, lo Stato ha l'obbligo di proteggere questi diritti economici fondamentali. Una politica che non tenesse conto delle esigenze di stabilità economica costituirebbe una mancanza a questo dovere. La garanzia della proprietà diviene così un diritto del cittadino alla stabilità economica. Non posso immaginarmi che la Corte costituzionale accetterà tale concetto.

3.3 Questioni procedurali della partecipazione tedesca

Le decisioni che il Consiglio della CE dovrà prendere sollevano a livello costituzionale tedesco questioni relative alla partecipazione delle Camere del Parlamento, del Bundestag come del Bundesrat, la Camera composta dei membri dei governi dei Länder. Secondo l'articolo 23 paragrafi 2 a 5, le due camere possiedono il diritto di partecipare nelle decisioni che il Governo federale prende negli affari europei. Hanno, in primo luogo, un diritto all'informazione. Poi, hanno il diritto di adottare pareri di cui il Governo dovrà „tener conto“. Quando si tratta di affari che si trovano al centro della sfera di competenza legislativa dei Länder, o che si riferiscono all'istituzione delle loro autorità pubbliche o alla loro procedura amministrativa, il Governo federale deve tener conto della posizione del Bundesrat „in modo decisivo“ (maßgeblich). Non è sorprendente che il significato di queste parole sia molto controverso.

Quanto alla procedura concreta che si dovrà seguire prima delle decisioni europee relative al passaggio definitivo alla terza fase, è chiaro che il Governo dovrà informare il Parlamento delle basi economiche per la decisione del Consiglio, in particolare della relazione della Commissione europea come dell'Istituto monetario. Poi, le due camere debbono dibattere. Il Bundesrat ha già dichiarato che il suo consenso sarebbe necessario.¹⁹

Si può prevedere che le competenze di controllo che possiedono il Bundestag ed il Bundesrat in questa materia saranno controverse, ma che l'unanimità delle forze politiche impedirà che da tale dibattito abbia origine una lite costituzionale.



¹⁹ Vedi la Risoluzione del Bundesrat del 18 Dicembre 1992 e la recente notizia in „Das Parlament“ nos. 6-7 del 30 gennaio/6 febrele 1998, p. 18.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 dicembre 1997, n. 433.

Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Delega al Governo

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.

5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformità dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 2.

Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici;

b) principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;

c) piena informativa delle regole della transizione;

d) previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;

e) per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

f) previsione della possibilità di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia;

g) assicurare che la disciplina disposta sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali si provvederà, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E PRINCIPI
E CRITERI DIRETTIVI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 3.

Disposizioni specifiche

1. Nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanate le disposizioni intese a disciplinare, in particolare, le materie e gli oggetti previsti dagli articoli successivi, secondo i principi e i criteri direttivi speciali ivi indicati ed in conformità ai principi e criteri generali di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Parametri di indicizzazione

1. I parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'EURO che non possano essere automaticamente sostituiti sono ridefiniti rispettando la continuità fra vecchi e nuovi parametri ed assicurando la equivalenza economico-finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso.

Art. 5.

Calcoli intermedi

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dai regolamenti comunitari in materia, le norme delegate disciplinano le modalità di utilizzo dell'EURO nei calcoli intermedi effettuati ai fini della successiva quantificazione di importi monetari da contabilizzare o da pagare.

Art. 6.

*Effetti della conversione di importi
contenuti in norme vigenti*

1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovrà prevedersi l'irrelevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;

b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;

c) dovrà essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;

d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle sanzioni amministrative.

2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata e tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.

Art. 7.

*Disposizioni per la ridenominazione in EURO
degli strumenti finanziari*

1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresì a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.

2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonché dell'unità di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.

Art. 8.

Adozione dell'EURO quale moneta di conto

1. Le norme delegate, al fine di soddisfare l'esigenza di una trasparente e coerente redazione dei documenti contabili obbligatori delle imprese e dei gruppi di imprese, disciplinano i criteri e i modi di utilizzo dell'EURO quale moneta di conto durante il periodo transitorio.

Art. 9.

Rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dall'introduzione dell'EURO

1. Le norme delegate disciplinano i criteri e le modalità di rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, l'ECU e l'EURO, nel rispetto del principio della neutralità del passaggio dalla lira all'EURO e degli effetti conseguenti.

Art. 10.

Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati

1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridefinizione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.

Art. 11.

Pagamenti

1. Le norme delegate disciplinano, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, lo scambio delle informazioni su base elettronica relative ai pagamenti, al fine di agevolare i rapporti fra i diversi soggetti pubblici interessati ai pagamenti stessi, anche regolamentando le modalità di effettuazione di conversioni multiple intermedie dello stesso importo, in modo da ridurre gli effetti sulla determinazione dell'ammontare trasferito.

Art. 12.

Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in EURO nei rapporti con le amministrazioni pubbliche

1. Le norme delegate disciplinano i tempi e i modi in cui si potranno produrre all'amministrazione tributaria, e alle altre amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni, attestazioni e altri documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con gli importi indicati in EURO.

2. Ai creditori e ai debitori delle amministrazioni pubbliche è assicurata, nel periodo transitorio, la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in EURO, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.

Art. 13.

Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.

Art. 14.

Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO

1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).

2. Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attività di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato.

3. All'organizzazione e al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunità europea, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità pre-

visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3855):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 12 giugno 1997.

Assegnato alla commissione V (Bilancio), in sede referente, il 25 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, II, III, VI, X e XIV.

Esaminato dalla commissione V il 2, 8, 9 e 16 luglio 1997.

Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1997 (atto n. 3855/A - relatore on. CHERCHI).

Esaminato in aula il 22 settembre 1997, 28 ottobre 1997 e approvato il 29 ottobre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2851):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 5 novembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 10ª e della giunta per gli affari della Comunità europea.

Esaminato dalla 6ª commissione il 25 novembre 1997 e il 4 dicembre 1997.

Esaminato in aula il 9 dicembre 1997 e approvato il 10 dicembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 108 del trattato istitutivo della Comunità europea è il seguente:

«Art. 108. — Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 2:

— Gli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) così recitano:

«Art. 5 (*Fondo di rotazione*). — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

«Art. 21 (*Misure di intervento finanziario*). — 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5».

— Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362: «2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari».

Nota all'art. 6:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: «Modifiche del sistema penale».

Nota all'art. 7:

— Gli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (Ricepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), sono i seguenti:

«Sezione B - Strumenti».

1. Valori mobiliari.
2. Quote di un organismo di investimento collettivo.
3. Strumenti del mercato monetario.
4. Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.
5. Contratti a termine su tassi di interesse (FRA).
6. Contratti SWAPS su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari («equity swaps»).
7. Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell'Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è il seguente:

«Art. 1 (*Principi generali e precisazioni terminologiche*). — 1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalità, da principi di certezza, pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti.

2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale.

3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine «Ragionerie» i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:

- a) ragionerie centrali;
- b) ragionerie regionali;
- c) ragionerie provinciali.

Per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni».

Note all'art. 14:

— Il D.P.C.M. 27 giugno 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996) reca: «Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sul coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano».

— Il decreto del Ministro del tesoro 12 settembre 1996 ha istituito il Comitato di indirizzo strategico per il coordinamento delle problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano.

AVVERTENZA: In relazione al suddetto decreto, si segnala che, per mero errore, nel testo della legge è stata indicata la data del 12 novembre 1996 anziché quella del 12 settembre 1996.

Il testo vigente dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comuni riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

97G0467

BIBLIOTECA	
n.° inv. 18374 25 MAR. 1998	
IAI ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI - ROMA	